

COMUNICATO UFFICIALE N.1412 DEL 22 MARZO 2019

Consiglio federale n. 5 – Roma, 22 marzo 2019

DELIBERA N.299/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che la squadra Nazionale italiana senior maschile ha conseguito la qualificazione al Campionato del Mondo in programma in Cina dal 31 agosto al 15 Settembre 2019;

ritenuto pertanto opportuno determinare la compagine della Delegazione italiana che prenderà parte alla spedizione azzurra;

DELIBERA

Di configurare la compagine della Delegazione italiana così come di seguito riportata:

Capo Delegazione Giovanni Petrucci
Vice Capo Delegazione (con delega di rappresentanza) Gaetano Laguardia
Commissario Tecnico Romeo Sacchetti
Assistenti Emanuele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti
Ortopedico Raffaele Cortina
Medico Sandro Senzameni
Fisioterapisti Roberto Oggioni, Francesco Ciallella
Preparatore Fisico Matteo Panichi
Responsabile Marketing Flavia Sansoni
Responsabile Comunicazione Francesco D'Aniello
Videomaker Marco Cremonini
Dirigente Accompagnatore Roberto Brunamonti
Team Manager Massimo Valle
Addetti ai materiali Curzio Garofoli, Andrea Annessa

DELIBERA N.300/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

ritenuto opportuno custodire e rendere accessibile nel tempo la memoria di una élite di atleti e allenatori che dal 1921, anno di fondazione della Federazione, hanno conferito lustro alla Pallacanestro italiana contribuendo al piazzamento sul podio delle squadre nazionali senior, maschili e femminili in occasione dei Giochi Olimpici, del Campionato del Mondo o del Campionato Europeo, sia nella pallacanestro cinque contro cinque, che nel 3x3;

- ravvisata pertanto la necessità di istituire un registro denominato "Club Italia", al quale detti atleti e allenatori saranno iscritti di diritto con conseguente rilascio di una "card" personale a memoria delle medaglie conseguite con la maglia azzurra;
- ritenuto di nominare presidente del Club Italia Roberto Brunamonti, ex atleta azzurro vincitore di quattro medaglie, d'argento all'Olimpiade di Mosca nel 1980, d'oro al Campionato Europeo di Nantes nel 1983, di bronzo al Campionato Europeo di Stoccarda nel 1985 e d'argento al Campionato Europeo di Roma nel 1991;
- ritenuto di nominare segretario del Club Italia Massimo Blasetti, già Segretario Generale Fip;

DELIBERA

di istituire il Club Italia, il cui registro degli iscritti sarà tenuto presso la Segreteria Generale della Federazione Italiana Pallacanestro e di nominare Presidente Roberto Brunamonti e Segretario Massimo Blasetti.

Di prevedere che a tale Club saranno iscritti di diritto tutti gli atleti, atlete e allenatori che abbiano conseguito una medaglia con le nazionali senior cinque contro cinque e 3x3 in occasione dei Giochi Olimpici, del Campionato del Mondo o del Campionato Europeo.

Di conferire mandato all'ufficio di Segreteria di porre in essere tutte le attività propedeutiche e necessarie per la realizzazione del Club Italia.

DELIBERA N.301/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'art. 12 della Legge 23 marzo 1981 n. 91, così come modificata dal D.L. 20/09/96 n. 485, convertito nella Legge 18/11/96 n. 586;
- vista la deliberazione assunta dall'Assemblea Straordinaria delle Società in data 09/07/94, con la quale è stato introdotto nell'ordinamento della Federazione Italiana Pallacanestro un Settore Professionistico;
- visto l'articolo 59 dello Statuto federale nel quale si stabilisce l'obbligo di sottoporre le Affiliate professionistiche ai controlli in materia economico-finanziaria da parte della Com.Te.C.;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico in cui si stabilisce che la Commissione Tecnica di Controllo formula proposte al Consiglio federale e al Presidente della FIP ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti alla Federazione nelle materie concernenti l'applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni sugli aspetti economico-finanziari delle Società partecipanti al Campionato di Serie A e A2;
- visti gli articoli 117 e seguenti del Regolamento Organico in cui si disciplinano le attività di controllo in materia economico finanziaria sulle Società dilettantistiche partecipanti al Campionato di Serie A2;
- visti gli articoli 20 e seguenti del Regolamento Esecutivo settore professionistico riguardanti i controlli in materia economico finanziaria a carico delle Società professionistiche;
- preso atto delle riunioni in corso di svolgimento tra le Rappresentanze della Serie A e della Serie A2 e il segretario della Comtec per la definizione dei nuovi criteri per l'ammissione al Campionato di Serie A e Serie A2 a.s. 2019/2020;
- ritenuto opportuno conferire mandato al Presidente federale di licenziare la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato di Serie A e Serie A2 a.s. 2019/2020 non appena sarà proposta e definita dalla Comtec ad esito degli incontri di cui sopra;

DELIBERA

di conferire mandato al Presidente federale di licenziare la normativa relativa ai criteri per l'ammissione al Campionato di Serie A e Serie A2 a.s. 2019/2020.

DELIBERA N.302/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 242/2017, assunta in occasione della riunione del 17 gennaio 2017, con cui veniva stabilito che, dalla stagione sportiva 2017/2018, le Società partecipanti al Campionato di Serie A avrebbero dovuto disputare le eventuali gare di play off in impianti di gioco con capienza minima di 5000 posti a sedere auspicando al contempo che tutte le Società potessero disputare le gare di play off già dalla stagione sportiva 2016/2017 in impianti di gioco con capienza minima di 5000 posti a sedere;
- vista la propria delibera n. 293/2017, assunta in occasione della riunione dell'11 aprile 2017, con cui veniva ribadito quanto previsto dalla delibera n.242/2017 sopra citata ed inoltre stabilito che, dalla stagione sportiva 2018/2019, le Società partecipanti al Campionato di Serie A avrebbero dovuto disputare tutte le gare del Campionato e degli eventuali Playoff, in impianti di gioco con capienza minima di 5.000 posti a sedere;
- vista la propria delibera n. 304/2018, assunta in occasione della riunione del 6 aprile 2018, con la quale veniva stabilito di autorizzare tutte le Società che avrebbero partecipato ai Play Off del Campionato di Serie A 2017/2018 di avvalersi degli impianti già utilizzati nel corso della regular season, conferendo mandato alla Commissione ad hoc istituita per approfondire l'analisi della documentazione e la posizione di ogni singola Società coinvolta, allo scopo di relazionare puntualmente il Consiglio federale in occasione della prima riunione utile;
- vista la propria delibera n. 368/2018, assunta in occasione della riunione dell'11 maggio 2018, con cui tra le altre decisioni, a seguito della relazione esposta dalla Commissione ad hoc istituita, è stato demandato alla Lega Basket Serie A il compito di definire i parametri qualitativi che contribuiscano a qualificare ciascun palasport adeguato al Campionato di Serie A, a prescindere dalla capienza di cui alla delibera n. 293/2017;
- sentita la relazione del Presidente della Lega Basket Serie A con la quale, in ottemperanza alla deliberazione n.368/2018 sopra esposta, illustra un progetto di riqualificazione e realizzazione di infrastrutture sportive dedicate al basket ed in particolare alle Società partecipanti al massimo Campionato nazionale;
- considerato che tale progettualità è suddivisa in più fasi (Audit, manuale di sviluppo, advisory e gestione) e si pone l'obiettivo, nell'arco temporale di circa cinque anni, di svolgere una riconversione di tutto il parco infrastrutture della Serie A;
- considerato altresì che tale progettualità prevede un ripensamento degli spazi esistenti, l'implementazione delle caratteristiche generali quali, a titolo esemplificativo, climatizzazione, sedute del pubblico, hospitality e più in generale il miglioramento dei servizi al pubblico ed interventi volti comunque alla uniformizzazione di tutti i palazzetti ad una matrice comune, il tutto contestualizzato al bacino di utenza della zona interessata e prescindendo da capienze predefinite;
- ritenuto il progetto meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali e perché tendente a rivalorizzare il prodotto basket di alto livello;

DELIBERA

di approvare i principi proposti dalla Lega Basket Serie A per varare il progetto di riqualificazione e realizzazione di infrastrutture sportive dedicate al basket ed in particolare alle Società partecipanti al Campionato di Serie A;

di stabilire che la Lega Basket Serie A sottoporrà il dettaglio del progetto all'approvazione del Consiglio federale in occasione della prima riunione utile;

di stabilire che, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal progetto testé approvato, le Società possano svolgere l'attività federale presso gli impianti attualmente utilizzati.

DELIBERA N.303/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

visto il punto 9 del Capitolo V delle Disposizioni Organizzative Annuali Settore professionistico a.s. 2018/2019, in cui si disciplina la premialità a favore delle Società partecipanti al Campionato di Serie A corrisposta sulla base dei minuti di impiego degli atleti di cittadinanza e formazione italiana Under 25 e Under 28;

considerato che la normativa non prevede se si debbano conteggiare i minutaggi degli atleti così detti "Under" nel caso di gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero;

visto il punto 9.1.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019 in cui, al punto titolato "Serie AZ", viene disciplinata la premialità a favore delle Società partecipanti al primo Campionato nazionale dilettantistico a cui la FIP ha destinato un contributo a favore di quelle che utilizzano maggiormente atleti Under 21 eleggibili per la Nazionale italiana;

considerato che nel punto di cui sopra è previsto, tra le altre cose, che *"le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli Under 21"*;

ritenuto che il principio sopra esposto valido per il Campionato dilettantistico possa essere applicato anche per il Campionato professionistico al fine di rendere la normativa riguardante la premialità riferita agli atleti Under eleggibili coerente ed uniforme;

ritenuto pertanto opportuno integrare il punto 9 delle Disposizioni Organizzative Annuali Settore professionistico a.s. 2018/2019 prevedendo che le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli Under 25 e Under 28 validi per la premialità;

acquisito il parere favorevole della Lega Basket Serie A;

ritenuta la modifica meritevole di accoglimento perché coerente con la ratio della premialità che tende alla salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale e dei vivai giovanili, con particolare riferimento agli atleti eleggibili che potrebbero essere convocati nelle Rappresentative Nazionali italiane senior e di categoria giovanile per la partecipazione alle competizioni internazionali;

DELIBERA

di integrare, con effetto immediato, il punto 9 del Capitolo V delle Disposizioni Organizzative Annuali Settore professionistico a.s. 2018/2019 prevedendo che le gare omologate 0-20 o annullate ma disputate per intero rientreranno nel conteggio dei minutaggi degli Under 25 e Under 28 validi per la premialità.

DELIBERA N.304/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto l'articolo 25, comma 4, del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, che disciplina le sanzioni;
- preso atto che la Società S.S. Felice Scandone Avellino Spa (cod. FIP 000204) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 29 gennaio 2019;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società S.S. Felice Scandone Avellino Spa (cod. FIP 000204) con un'ammenda pari ad euro 4.000,00;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società S.S. Felice Scandone Avellino Spa (cod. FIP 000204) un'ammenda pari ad euro 8.000,00.

DELIBERA N.305/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto l'articolo 25, comma 4, del Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico, che disciplina le sanzioni;
- preso atto che la Società Pallacanestro Cantù SRL (cod. FIP 000105) ha contravvenuto a quanto previsto dal Regolamento Esecutivo – Settore Professionistico in materia di controlli economici finanziari, per i motivi riportati dal verbale della riunione della Commissione Tecnica di Controllo del 27 febbraio 2019;
- considerata la richiesta della Commissione Tecnica di Controllo di sanzionare la Società (cod. FIP) con un'ammenda pari ad euro 4.000,00;
- ritenuta la richiesta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di disporre a carico della Società Pallacanestro Cantù SRL (cod. FIP 000105) un'ammenda pari ad euro 4.000,00.

DELIBERA N.306/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visto l'articolo 116 del Regolamento Organico con il quale si disciplina la Commissione Tecnica di Controllo;
- visto l'articolo 118, lett. D) comma 16 del Regolamento Organico in cui si stabilisce che le Società partecipanti al Campionato di Serie A2, entro il giorno 16 del secondo mese consecutivo alla chiusura di ciascun trimestre, devono depositare presso la Com.Te.C. e la Lega competente, con modalità prestabilite, le liberatorie rilasciate dai giocatori e allenatori tesserati attestanti l'avvenuto ed integrale pagamento degli emolumenti dovuti nei loro confronti e maturati nel trimestre di riferimento;
- visto l'articolo 122 del Regolamento Organico in cui è stabilito che alla Società che adempie con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi agli obblighi di regolare deposito delle liberatorie attestanti l'avvenuto pagamento degli emolumenti verso tesserati, di cui all'art. 118 lettera D comma 16, il Consiglio federale applica, dietro segnalazione della Com.Te.C., la sanzione di 1 (uno) punto di penalizzazione in classifica per ogni singola mensilità maturata nel trimestre in oggetto;
- considerato che la Società Mens Sana Siena 1871 SSD arl (cod. FIP 054507) ha contravvenuto a quanto previsto all'art.118 lett. D comma 16 del Regolamento Organico, in particolare avendo provveduto a depositare una parte delle liberatorie in data 22 febbraio 2019, con quindi 6 giorni lavorativi di ritardo rispetto alla prevista scadenza, attestanti l'avvenuto pagamento delle competenze relative al trimestre ottobre, novembre e dicembre 2018, come accertato e segnalato dalla Commissione Tecnica di Controllo nella riunione del 19.03.2019;
- considerata la segnalazione della Commissione Tecnica di Controllo di applicare nei confronti della Società Mens Sana Siena 1871 SSD arl (cod. FIP 054507) 3 (tre) punti di penalizzazione – 1 punto per ogni singola mensilità maturata nel trimestre - da scontarsi nel Campionato 2018/19 per mancato e ritardato deposito delle liberatorie relative al IV trimestre 2018 rispetto al termine previsto dai regolamenti federali;
- ritenuta la proposta della Com.Te.C. meritevole di accoglimento perché coerente con le norme contenute dagli articoli 117 e seguenti - CAPO II ATTIVITA' DI CONTROLLO SULLE SOCIETA' DILETTANTISTICHE DI SERIE A2 MASCHILE del Regolamento Organico;

DELIBERA

di applicare nei confronti della Società Mens Sana Siena 1871 SSD arl (cod. FIP 054507) 3 (Tre) punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2018/19.

DELIBERA N.307/2019

Il Consiglio federale

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- viste la delibera del Consiglio federale n.267/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL. CANTU' spa (cod. FIP 000105) in relazione alla procedura ALDI MASSIMILIANO ARTONI ALDO/PALL.CANTU' spa;
- preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;
- visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PALL. CANTU' spa (cod. FIP 000105) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ALDI MASSIMILIANO ARTONI ALDO/PALL.CANTU' spa.

DELIBERA N.308/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.267/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL. CANTU' spa (cod. FIP 000105) in relazione alla procedura BERGAMASCHI LUIGI/PALL.CANTU' spa;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PALL. CANTU' spa (cod. FIP 000105) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia BERGAMASCHI LUIGI/PALL.CANTU' spa.

DELIBERA N.309/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.267/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL. CANTU' spa (cod. FIP 000105) in relazione alla procedura GIULIANI PAOLO/PALL.CANTU' spa;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PALL. CANTU' spa (cod. FIP 000105) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia GIULIANI PAOLO/PALL.CANTU' spa.

DELIBERA N.310/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.267/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PALL. CANTU' spa (cod. FIP 000105) in relazione alla procedura ALDI MASSIMILIANO /PALL.CANTU' spa;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PALL. CANTU' spa (cod. FIP 000105) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ALDI MASSIMILIANO/PALL.CANTU' spa.

DELIBERA N.311/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.198/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PATTI BASKET SRL (cod. FIP 051339) in relazione alla procedura CAMPANELLO FABRIZIO/PATTI BASKET SRL;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PATTI BASKET SRL (cod. FIP 051339) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CAMPANELLO FABRIZIO/PATTI BASKET SRL.

DELIBERA N.312/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.273/2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società PATTI BASKET SRL (cod. FIP 051339) in relazione alla procedura AZZURRA ONLUS ANR/PATTI BASKET SRL;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società PATTI BASKET SRL (cod. FIP 051339) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia AZZURRA ONLUS ANR/PATTI BASKET SRL.

DELIBERA N.313/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.267/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione alla procedura CONDELLO GAETANO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro i termini assegnati;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia CONDELLO GAETANO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL.

DELIBERA N.314/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.264/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 (cod. FIP 054507) in relazione alla procedura ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKET 1871;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 (cod. FIP .054507) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKET 1871

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art 53 R.G. per aver provveduto a sanare le obbligazioni oltre il termine assegnato.

DELIBERA N.315/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.261/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 (cod. FIP 054507) in relazione alla procedura PALL.MONCALIERI S.MAURO SSDARL/MENS SANA BASKET 1871;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 (cod. FIP .054507) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia PALL.MONCALIERI S.MAURO SSDARL/MENS SANA BASKET 1871

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art 53 R.G. per aver provveduto a sanare le obbligazioni oltre il termine assegnato.

DELIBERA N.316/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.266/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 (cod. FIP 054507) in relazione alla procedura VALENZA LEOPOLDO/MENS SANA BASKET 1871;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKET 1871 (cod. FIP .054507) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia VALENZA LEOPOLDO/MENS SANA BASKET 1871

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art 53 R.G. per aver provveduto a sanare le obbligazioni oltre il termine assegnato.

DELIBERA N.317/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.264/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società CLUB S.PALL.EMPOLI ASD (cod. FIP 005735) in relazione alla procedura BARONCELLI MASSIMO/CLUB SP.PALL.EMPOLI ASD;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato oltre il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società CLUB S.PALL.EMPOLI ASD (cod. FIP 005735) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia BARONCELLI MASSIMO/CLUB SP.PALL.EMPOLI ASD

Restano fermi i provvedimenti di cui all'art 53 R.G. per aver provveduto a sanare le obbligazioni oltre il termine assegnato.

DELIBERA N.318/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.264/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione alla procedura MARSILI VALERIO/VIRTUS BASKET LAMEZIA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia MARSILI VALERIO/VIRTUS BASKET LAMEZIA.

DELIBERA N.319/2019

Il Consiglio federale

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste la delibera del Consiglio federale n.264/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità della società ASD NUOVA POLISPORTIVA STABIA (cod. FIP 042626) in relazione alla procedura VERGARA MASSIMO/ASD NUOVA POLISPORTIVA STABIA;

preso atto che lo stato di morosità è stato sanato entro il termine assegnato;

visto l'art.139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità della società ASD NUOVA POLISPORTIVA STABIA (cod. FIP 042626) per aver assolto alle obbligazioni discendenti dalla controversia VERGARA MASSIMO/VIRTUS BASKET LAMEZIA.

DELIBERA N.320/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL(cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALENZA LEOPOLDO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.102);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VALENZA LEOPOLDO/MENS SANA BASKETBALL 1871(prat.102).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.321/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura A.DIL SCUOLA BASKET VIOLA/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.119);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia A.DILSCUOLA BASKET VIOLA/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat 119).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.322/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GARSIA ENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.93);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GARSIA ENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.93)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.323/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL(cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO ALDI MASSIMO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.104);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL(cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO ALDI MASSIMO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.104);

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.324/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GIULIANI PAOLO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.121);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL(cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GIULIANI PAOLO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.121).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.325/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL(cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura VALENZA LEOPOLDO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.138);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia VALENZA LEOPOLDO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.138).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.326/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura LAPENNA VINCENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.131);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia LAPENNA VINCENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.131).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.327/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GALLOTTI LORENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.105);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GALLOTTI LORENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.105).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.328/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MARRUGANTI LORENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.140);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MARRUGANTI LORENZO/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.140).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.329/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura POLETTI MITCHELL/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.130);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia POLETTI MITCHELL/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.130).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.330/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.122);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società MENS SANA BASKETBALL 1871 SSD ARL (cod. FIP 054507) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ZIVANOVIC NEMANJA/MENS SANA BASKETBALL 1871 (prat.122).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.331/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura CONTINOLO LUIGI /VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.127);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL(cod. FIP 052776 fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia CONTINOLO LUIGI/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.127).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.332/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GARSIA ENZO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.127);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL(cod. FIP 052776) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GARSIA ENZO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.127).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.333/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (cod. FIP 052776) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MASTROIANNI MATTEO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.132);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL(cod. FIP 052776) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MARSTROIANNI MATTEO/VIOLA REGGIO CALABRIA SSD ARL (prat.132).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.334/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (cod. FIP 040934) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RONCONI ALESSIO/POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (prat.113);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (cod. FIP 040934) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RONCONI ALESSIO/POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (prat.113)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.335/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (cod. FIP 040934) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura DISPINZERI LUIGI/POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (prat.114);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (cod. FIP 0409342) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia DISPINZERI/POLISPORTIVA BATTIPAGLIESE (prat.114).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.336/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società DIKE BASKET NAPOLI SSD ARL (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PERAZZETTI MARCELLO/DIKE BASKET NAPOLI (prat.124);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PERAZZETTI MARCELLO/DIKE BASKET NAPOLI (prat.124).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.337/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura GONZALES DEBORA SABRINA/DIKE BASKET NAPOLI (prat.129);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società DIKE BASKET NAPOLI (cod. FIP 048682) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia GONZALES DEBORA SABRINA/DIKE BASKET NAPOLI (prat.129).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.338/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società US CAMPLI BASKET 1957(cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO, DI TRANI SIMONE, ALDI MASSIMILIANO/U.S. CAMPLI BASKET 1957 (prat.139);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società U.S. CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO, DI TRANI SIMONE, ALDI MASSIMILIANO/U.S. CAMPLI BASKET 1957 (prat.139).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.339/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società US CAMPLI BASKET 1957(cod. FIP 007765) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura MILLINA PIETRO/U.S. CAMPLI BASKET 1957 (prat.128);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società U.S. CAMPLI BASKET 1957 (cod. FIP 007765) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia MILLINA PIETRO/U.S. CAMPLI BASKET 1957 (prat.128).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.340/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società VIRTUS BASKET LAMEZIA (cod. FIP 045824) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RAGUSA DAMIANO/VIRTUS BASKET LAMEZIA BASKETBALL (prat.98);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società VIRTUS BASKET LAMEZIA BASKETBALL (cod. FIP 045824) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia. RAGUSA DAMIANO/VIRTUS BASKET LAMEZIA (prat.98).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.341/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura ARTONI RICCARDO, DI TRANI SIMONE, ALDI MASSIMILIANO/TERAMO BASKET 1960 (prat.135);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società TERAMO BASKET 1960 (cod. FIP 054432) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia ARTONI RICCARDO, DI TRANI SIMONE, ALDI MASSIMILIANO/TERAMO BASKET 1960 (prat.135).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.342/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società AURORA BASKET JESI SSD ARL (cod. FIP 001427) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura PALL. TRIESTE 2004 SSD ARL/AURORA BASKET JESI (prat.137);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AURORA BASKET JESI SSD ARL (cod. FIP 001427) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia PALL. TRIESTE 2004 SSD ARL/AURORA BASKET JESI (prat.137).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.343/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD CESTISTICA OSTUNI (cod. FIP 052760) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura SCHIANO LUCA/ASD CESTISTICA OSTUNI (prat.134);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD CESTISTICA OSTUNI (cod. FIP 052760) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia SCHIANO LUCA/ASD CESTISTICA OSTUNI (prat.134).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.344/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società AUXILIUM PALL. TORINO (cod. FIP 052451) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura COLLEGE BASKETBALL SRL/AUXILIUM PALL. TORINO (prat.125);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società AUXILIUM PALL. TORINO (cod. FIP 052451) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia COLLEGE BASKETBALL SRL/AUXILIUM PALL. TORINO (prat.125)

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.345/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società A.DIL.BASKET SARNO ANR (cod. FIP 050327) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura RAZIC VIDAK/A.DIL.BASKET SARNO ANR (prat.106);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società A.DIL.BASKET SARNO ANR (cod. FIP 050327) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia RAZIC VIDAK/A.DIL.BASKET SARNO ANR (prat.106).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.346/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

rilevato che la Commissione Vertenze Arbitrali ha rimesso gli atti per l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art.139 del Regolamento Organico nei confronti della società ASD ORVIETO BASKET (cod. FIP 000399) in relazione al mancato adempimento di quanto disposto nella procedura KNEZEVIC FILIP/ASD ORVIETO BASKET (prat.99);

visto l'art. 139 Regolamento Organico;

DELIBERA

di dichiarare lo stato di morosità della società ASD ORVIETO BASKET(cod. FIP 000399) fissando il termine del 24.04.2019 per l'adempimento integrale delle obbligazioni dovute in relazione alla controversia KNEZEVIC FILIP/ASD ORVIETO BASKET (prat.99).

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine stabilito nella presente delibera conseguiranno gli effetti sanzionatori previsti dall'art.53 del Regolamento di Giustizia.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni dovute entro il termine dell'anno sportivo in corso, conseguirà l'esclusione dai Campionati e Tornei federali e la revoca dell'affiliazione a partire dall'anno sportivo 2019/2020.

Ai sensi dell'art.139 del Regolamento Organico ai dirigenti della società dichiarata morosa si applica la normativa di cui al comma 5).

DELIBERA N.347/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista la propria delibera n.254/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità per debiti verso la FIP di alcune società, tra le quali:

054679	BASKET ROSSOBLU
055079	CENTRO BASKET SAN DEMETRIO

preso atto che dette società hanno provveduto a sanare lo stato di morosità verso la FIP entro il termine assegnato;

DELIBERA

di revocare lo stato di morosità delle seguenti società per aver provveduto a sanare le obbligazioni dovute nei confronti della FIP:

054679	BASKET ROSSOBLU
055079	CENTRO BASKET SAN DEMETRIO

DELIBERA N.348/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali,

visto l'art. 139 del Regolamento Organico;

vista la propria delibera n.254/2019 con la quale è stato dichiarato lo stato di morosità per debiti verso la FIP di alcune società, tra le quali

considerato che le seguenti società:

054879	A.S.D. DODARO BASKET COSENZA
051522	PALL. S. MARIA A VICO SDARL
051519	BASKET BARCELLONA SSDARL
051600	UDAS
054359	ASD CESTISTICA FARNESE
054296	EAGLES BASKET PALERMO
019687	A.DIL. POL. FELIX NAPOLI
016632	A.S.D. MEGARIDE BASKET NAPOLI
055068	FUTURA BASKET 2017
050929	LIBERTAS LABRONICA BASKET
054570	FORTITUDI PALLACANESTRO SCAURI

054260	A.S.D ROSETO BASKET 2014
--------	--------------------------

non hanno provveduto ad adempiere entro il termine assegnato dal Consiglio federale;

DELIBERA

- Di confermare l'avvenuta revoca dell'affiliazione delle seguenti società:

054879	A.S.D. DODARO BASKET COSENZA
051522	PALL. S. MARIA A VICO SDARL
051519	BASKET BARCELLONA SSDARL
051600	UDAS
054359	ASD CESTISTICA FARNESE
054296	EAGLES BASKET PALERMO
019687	A.DIL. POL. FELIX NAPOLI
016632	A.S.D. MEGARIDE BASKET NAPOLI
055068	FUTURA BASKET 2017
050929	LIBERTAS LABRONICA BASKET
054570	FORTITUDI PALLACANESTRO SCAURI
054260	A.S.D ROSETO BASKET 2014

DELIBERA N.349/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.25/2019, assunta dal Presidente federale il 27 febbraio u.s., con la quale è stato integrato il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali - Tesseramento 2018/2019 al Capitolo VII – Campionato Serie A1 Femminile punti 15.8.2 e 15.8.4;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.25/2019, assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2019.

DELIBERA N.350/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.26/2019, assunta dal Presidente federale il 27 febbraio u.s., con la quale è stato autorizzato, per la stagione sportiva 2018/2019, il tesseramento in doppio utilizzo di Simone Bergamo a favore della Società San Giobbe Basket Chiusi (cod. FIP 055149) per la partecipazione al campionato Senior di Promozione maschile regionale;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.26/2019, assunta dal Presidente federale in data 27 febbraio 2019.

DELIBERA N.351/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto in particolare l'art.20 "Inquadramento ex atleti/e con particolari requisiti" del Regolamento C.N.A.;

ritenuto opportuno che gli ex atleti/e che hanno diritto alle agevolazioni di cui all'art.20 del Regolamento C.N.A., siano dotati di un'adeguata formazione di base;

preso atto della richiesta del Consiglio Direttivo C.N.A. volta ad introdurre l'obbligo di partecipazione ad un corso Allenatore di Base per gli ex atleti/e che vorranno essere inquadrati nelle qualifiche C.N.A., secondo quanto previsto dall'art.20 del Regolamento C.N.A., senza sostenere l'esame abilitativo;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare l'art.20 "Inquadramento ex atleti/e con particolari requisiti" del Regolamento C.N.A. a partire dalla stagione sportiva 2019/2020, con il testo di seguito riportato:

Art. 20 / INQUADRAMENTO EX ATLETI/E CON PARTICOLARI REQUISITI

1. Gli atleti e le atlete, al compimento rispettivamente del trentesimo e ventottesimo anno d'età, o prima per documentata sopravvenuta inidoneità fisica all'attività agonistica, possono richiedere l'inquadramento nelle varie qualifiche CNA.
2. La domanda può essere presentata secondo i seguenti criteri:
 - a) ALLENATORE DI BASE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o per almeno quattro anni nei campionati di Serie A1 e A2 femminile è ammesso direttamente **a frequentare il corso e successivamente a sostenere il relativo esame;**
 - b) ALLENATORE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile ed ha conseguito almeno cinquanta presenze a referto gara nella medesima rappresentativa Nazionale è ammesso ~~direttamente~~ a frequentare il ~~secondo anno di~~ corso e successivamente a sostenere il relativo esame, **a condizione che nell'anno antecedente alla partecipazione al corso Allenatore l'atleta abbia preso parte ad un corso Allenatore di Base, senza dover sostenere l'esame abilitativo finale.**
 - c) ALLENATORE NAZIONALE: chi ha militato per almeno otto anni nei campionati professionistici o nel massimo campionato femminile e ha partecipato ai Giochi Olimpici o ad un Campionato del Mondo o Campionato Europeo, avendo comunque conseguito almeno venticinque presenze a referto nella massima rappresentativa Nazionale, è ammesso ~~direttamente~~ a frequentare il corso e successivamente a sostenere l'esame, **a condizione che nell'anno antecedente alla partecipazione al corso Allenatore Nazionale l'atleta abbia preso parte ad un corso Allenatore di Base, senza dover sostenere l'esame abilitativo finale.**
3. I corsi e gli esami saranno sostenuti in occasione della prima sessione utile organizzata dal CNA.

DELIBERA N.352/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

- visto l'art. 6 rubricato "Medici Sociali" del Regolamento Sanitario;
- preso atto che le prescrizioni del CONI in materia obbligano le sole Società professionistiche ad avvalersi, in qualità di medico sociale, di medici in possesso della specializzazione in medicina dello sport iscritti alla FMSI in qualità di Soci ordinari;
- ravvisate pertanto le necessità di limitare il citato art.6 ai dettami regolamentari del CONI;
- ritenuto di limitare al solo settore professionistico tale profilo professionale;
- acquisito il parere positivo del Medico Federale Dott. Senzameni;

DELIBERA

di modificare, con effetto subordinato all'approvazione del CONI, l'articolo 6 "Medici Sociali" del Regolamento Sanitario, con il testo di seguito riportato:

Art. 6 Medici Sociali

I Medici Sociali sono nominati dal Consiglio Direttivo del sodalizio affiliato, **tra gli iscritti alla FMSI in qualità di Socio ordinario**; i medici delle società professionistiche devono essere specialisti in Medicina dello Sport **ed essere iscritti alla FMSI in qualità di Socio ordinario**.

Il Medico Sociale deve:

- vigilare, in stretta collaborazione col Presidente della Società Sportiva, sull'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione sulla tutela sanitaria delle attività sportive e sul rispetto delle norme Federali in tema sanitario;
- rispettare gli adempimenti previsti dal DM 13.03.1995 sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti qualora collabori con una società professionistica;
- adoperarsi nella prevenzione, informazione e lotta al doping dei tesserati della propria società.

DELIBERA N.353/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n.375/2018 assunta nella riunione del 11 maggio 2018, con cui sono state emanate le Disposizioni Organizzative Annuali – Professionisti 2018/2019;
- visto il capitolo V – punto 10 delle Disposizioni Organizzative Annuali – Professionisti 2018/2019 in cui si disciplina il "Ranking", un progetto volto a riconoscere una premialità ai migliori 12 settori giovanili delle Società di Serie A (i migliori 6), delle Società di Serie A2 (i migliori 4) e delle Società di Serie B (i migliori 2);
- visto che la normativa non prevede criteri di scelta delle 12 Società in caso di ex aequo e criteri di suddivisione dei premi in caso di ex aequo;
- considerato che gli Uffici federali congiuntamente alle Leghe interessate hanno ritenuto opportuno integrare la normativa di riferimento con correzioni formali e soprattutto sostanziali, allo scopo di redigere una normativa omnicomprensiva evitando possibili controversie future;
- ritenuto necessario integrare i punti 10.2.3 e 10.2.4, prevedendo che il presupposto per ottenere la premialità fosse il rinnovo dell'affiliazione entro il pagamento della premialità;
- ritenuto necessario integrare i punti 10.2.5 e 10.2.6, specificando cosa si intenda per qualificazioni interregionali e fasi interzonali;

- ritenuto necessario integrare il punto 10.2.7, definendo le annate degli atleti considerati Under 23 e la tipologia di tesseramento che gli stessi devono avere;
- ritenuto necessario integrare il punto 10.2.8, specificando come calcolare i punteggi maturati dalla Società satellite;
- ritenuto necessario creare ex novo il punto 10.3.3, in cui si specificano le modalità di scelta in caso di ex aequo delle Società che accedono alla classifica finale;
- ritenuto necessario creare ex novo il punto 10.3.5, in cui si specificano le modalità di suddivisione dei premi in caso di ex aequo;
- vista la proposta condivisa con la Lega Basket Serie A e la Lega Nazionale Pallacanestro, in cui si integra ed aggiorna il Capitolo V delle Disposizioni Organizzative Annuali – Professionisti 2018/2019;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di integrare, con effetto immediato, il testo delle Disposizioni Organizzative Annuali – Professionisti 2018/2019 al Capitolo V – Ranking, come segue:

10.2 La Formazione del Ranking

10.2.1 Il ranking, per la stagione 2018-2019, viene costituito valutando le voci della **lista A** delle stagioni 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 a cui aggiungere le valutazioni delle voci della **lista B** riferite alla stagione 2018-2019.

10.2.2 Successivamente il ranking verrà annualmente aggiornato prendendo la stagione in corso per quanto riguarda la Lista B sommata alle tre stagioni precedenti relative alla Lista A.

10.2.3 Il primo pagamento delle premialità avverrà a settembre 2019, **salvo buon esito del processo di riaffiliazione entro 30/09/2019**.

10.2.4 **Salvo buon esito del processo di riaffiliazione entro 30/09/2019**. Anche chi retrocede avrà diritto al premio relativo all'attività giovanile. **Le Società rinunciarie o escluse in corso di campionato saranno automaticamente estromesse dalla classifica. Le Società rinunciarie o escluse entro la data di cui al punto 10.2.3 parteciperanno alla classifica salvo buon esito del processo di riaffiliazione.**

10.2.5 La lista A per le valutazioni di cui al punto 10.2.1 è la seguente:

LISTA A	
Evento	Punteggio
1 - Finali nazionali giovanili ^[1]	5 punti per partecipazione ad ogni finale
2 - Vittoria titolo italiano ^[1]	6 punti per ogni titolo
3 - Gironi Interregionali ^[1] ^[4]	3 punti per squadra a girone
4 - Fasi interzonal ^[1] ^[4]	2 punti per partecipazione a interzona
5- Atleti partecipanti alle fasi finali degli europei o dei mondiali giovanili ^[2]	6 punti ad atleta convocato ^[3]
^[1] I premi 1, 2, 3 e 4 non sono cumulabili nello stesso campionato.	

[2]Entrano in questa classifica solo i 12 atleti che hanno partecipato alla fase finale.

[3]La Società che usufruisce del punteggio è quella per il quale l'atleta è tesserato, all'epoca dell'evento considerato, a titolo definitivo, pertanto non in prestito o Doppio.

[4]Per **Gironi Interregionali** si intendono i **Concentramenti Interregionali** e le **Qualificazioni Interregionali**, per **Fasi Interzonal** si intendono gli **Spareggi** ed i **Pre-Spareggi**.

10.2.6 La lista B per le valutazioni di cui al punto 10.2.1 è la seguente:

LISTA B	
Evento	Punteggio
1 - Foresteria (almeno 4 atleti residenti fuori provincia).	6 punti
2 - Responsabile settore giovanile ^[1]	6 punti
3 - Preparatore atletico settore giovanile ^[1]	5 punti
4 - Fisioterapista settore giovanile ^[1]	2 punti
5 – Tesseramento da 0 fino a 100 atleti giovanili ^[3]	3 punti
6 – Tesseramento da 101 fino a 150 atleti giovanili ^[3]	4 punti
7 - Tesseramento più di 150 da 151 atleti giovanili ^[3] in poi.	5 punti
8 - Partecipazione campionato femminile di qualsiasi categoria Senior o giovanile, ad eccezione del campionato Open. ^[2]	1 punto
9 - Impiego di atleti Under 23 eleggibili per la Nazionale con la media complessiva di: 10 minuti in 20 gare di campionato ^[4]	Serie A = 30 punti Serie A2 = 15 punti Serie B = 8 punti
10 - Impiego di atleti Under 23 eleggibili per la Nazionale con la media complessiva di: 20 minuti in 20 gare di campionato ^[4]	Serie A = 60 punti Serie A2 = 30 punti Serie B = 20 punti
^[1] Per questa figura è necessaria la sottoscrizione di specifico accordo economico o lettera di incarico ed almeno 25 iscrizioni a referto in campionati giovanili.	
^[2] La partecipazione deve essere effettuata con atlete tesserate a titolo definitivo.	
^[3] Per il computo degli atleti giovanili tesserati saranno presi in considerazione i soli atleti maschi tesserati a titolo definitivo al 30 giugno della stagione sportiva di riferimento per la Società, rientrano nel conteggio anche gli atleti prestati ad altra Società.	
^[4] Le gare sono scelte prendendo in considerazione le 20 gare con maggior minutaggio.	

10.2.7 Il ranking sarà integrato con le eventuali neopromosse in serie B utilizzando i criteri per la formazione del ranking.

10.2.8 I criteri si riferiscono ad atleti con tesseramento definitivo (salvo utilizzo U23) e alle società nazionali o loro satellite (qualora la società satellite partecipi ad un campionato nazionale i punti saranno assegnati alla società madre e la satellite non parteciperà alla premialità).

10.2.7 Il conteggio dell'impiego degli atleti Under 23 si riferisce ad atleti tesserati a qualsiasi titolo, anche in prestito o doppio utilizzo. Gli atleti considerati sono quelli nati nel 1996 e seguenti.

10.2.8 Le Società satelliti concorrono al punteggio con gli stessi criteri individuati per le Società madri. Nel caso di rapporto di satellitismo tra due Società nazionali, i punti della Società satellite si

sommano a quelli della Società madre che sarà l'unica Società a concorrere nella classifica del ranking.

10.3 La Premialità

10.3.1 La somma destinata è individuata annualmente. Inizialmente si propone l'utilizzo delle seguenti voci:

LNP		LBA	
Da incentivazioni per convocazioni SSN	€ 85.000	Premi settori giovanili	€ 210.000
Da minutaggio utilizzo under 21 serie A2	€ 65.000	Convocazioni SSN	€ 150.000
Sanzioni per mancato utilizzo U21 serie A2	€ 250.000 (cifra presunta)	Luxurytax	€ 320.000 (cifra presunta)

10.3.2 Si ipotizzano le seguenti modalità di assegnazione - **CLASSIFICA PARZIALE**:

1. 6 migliori settori giovanili di Serie A
2. 4 migliori settori giovanili di Serie A2
3. 2 migliori settori giovanili di Serie B

10.3.3 Si stabilisce una classifica comune dal primo al dodicesimo posto come da tabella:

Tabella assegnazione premi/incentivi **CLASSIFICA FINALE**

1	13%
2	12%
3	11%
4	10%
5	9%
6	8%
7	7%
8	7%
9	6%
10	6%
11	6%
12	5%

10.3.4 In caso di parità tra due o più Società in classifica finale, si procede con la somma dei premi delle Società in ex equo e successiva suddivisione. Ad esempio Società A e B ex equo al 2° posto; si somma il premio del 2° e 3° posto che verrà distribuito ad A e B al 50%. La Società classificatasi immediatamente dopo riceverà il premio del 4° posto.

DELIBERA N.354/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

valutata la proposta di Convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e l'Università degli studi

di Roma "Foro Italico" redatta dalla Segreteria del Comitato Nazionale Allenatori d'intesa con i Settori federali interessati;

considerato che il testo della convenzione è rispondente alle esigenze della Federazione e dell'Ateneo;

ritenuta pertanto la proposta meritevole di accoglimento;

D E L I B E R A

di approvare la convenzione tra la Federazione Italiana Pallacanestro e l'Università degli studi di Roma "Foro Italico", con il testo di seguito riportato che forma parte integrante della presente delibera:

PROPOSTA DI CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI di ROMA "FORO ITALICO" E LA FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO (F.I.P.)

L'Università degli studi di Roma "Foro Italico", di seguito denominata "Università", C.F. 80229010584, con sede legale in Roma, Piazza Lauro De Bosis, 15 cap. 00135, rappresentata dal Rettore Prof. Fabio Pigozzi, nato a Roma il 22 dicembre 1958, domiciliato per la carica presso la sede dell'UNIVERSITA'

E

La FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO di seguito denominata "F.I.P.", C.F. 05267070588, con sede a Roma in Via Vitorchiano 113, nella persona del Presidente Giovanni Petrucci e domiciliato per la carica in Roma, Via Vitorchiano 113, sede legale della Federazione suddetta

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Attività curriculare

1. Laurea Triennale

- 1.1 L'Università, in collaborazione con la F.I.P., organizza nell'ambito dell'attività curriculare della Laurea Triennale l'insegnamento di Giochi Sportivi per 22 ore complessive di lezioni per due semestri, con contenuti tecnici adeguati a quelli stabiliti dalla Federazione e utili al conseguimento della qualifica di "Allievo Allenatore".
- 1.2 L'attività, secondo quanto previsto nell'allegato 1, sarà gestita del docente universitario del corso in accordo al Presidente regionale del Comitato Nazionale allenatori (C.N.A.) o suo delegato. Dopo aver completato l'intero percorso formativo della Laurea Triennale, superando il relativo esame con votazione minima di 27/30, lo studente avrà la possibilità di richiedere la certificazione di idoneità al conseguimento della tessera di Allievo Allenatore rilasciata dal docente universitario responsabile del corso che darà diritto al tesseramento secondo le modalità federali vigenti.
- 1.3 La certificazione universitaria dovrà avere il timbro della Segreteria didattica, il visto del Responsabile universitario e del Docente del corso e dovrà essere accompagnata dalle ricevute del pagamento del tesseramento.

2. Laura Magistrale

- 2.1 L'Università nell'ambito dell'attività curriculare della Laurea Magistrale prevede anche un corso di pallacanestro di 50 ore.
- 2.2 Dopo aver completato l'intero percorso della Laurea Magistrale e se in possesso della tessera di Allievo Allenatore, superando l'esame di cui al punto precedente con votazione minima di 27/30, lo studente potrà richiedere la certificazione di idoneità al conseguimento della tessera di Allenatore di Base, rilasciata dal docente universitario responsabile del corso che darà diritto al tesseramento secondo le modalità federali vigenti. La certificazione dovrà avere il timbro della Segreteria didattica, il visto del responsabile universitario e del docente del corso e dovrà essere accompagnata dalle ricevute del pagamento del tesseramento.

- 2.3 Dopo aver completato il percorso formativo, superando l'esame ed aver completato il tirocinio previsto con votazione minima di 27/30, lo studente potrà richiedere il rilascio dell'idoneità a sostenere direttamente l'esame di certificazione federale che permette il tesseramento in qualità di Preparatore Físico secondo le modalità federali vigenti. La certificazione universitaria dovrà avere il timbro della Segreteria didattica, il visto del Responsabile universitario e del Docente del corso.
- 2.4 L'attività di formazione riguardante il Preparatore Físico nel corso della Laurea Specialistica, secondo quanto previsto in allegato, sarà gestita dal docente universitario in accordo con il Presidente Nazionale C.N.A. o suo delegato e il responsabile dei preparatori físicos del C.N.A.

3 Attività Formativa a Scelta

- 3.1 In conformità ed esecuzione della proposta avanzata dal CDL in Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Roma "Foro Italico" s'istituiscono e si organizzano in collaborazione con la F.I.P. a partire dall'anno 2018/2019 i corsi di Attività Formativa a Scelta (A.F.S.) Corso di Pallacanestro della durata di 40 ore.
- 3.2 Dopo aver completato l'intero percorso della A.F.S. e superato il relativo esame, verrà rilasciata la certificazione di idoneità al conseguimento della tessera di Istruttore minibasket dal docente universitario responsabile del corso, che darà diritto al tesseramento secondo le modalità federali vigenti al momento.
- 3.3 La certificazione dovrà avere il timbro della Segreteria didattica, il visto del Responsabile universitario e del Docente del corso. Dovrà, inoltre, essere accompagnata dalle ricevute del pagamento del tesseramento minibasket e dalle attestazioni di tirocinio delle affiliate alla F.I.P.
- 3.4 L'attività di comunicazione, tirocinio e formazione per l'Istruttore regionale Minibasket sarà gestita dal Docente universitario responsabile dei corsi in accordo con lo Staff Tecnico Territoriale del Comitato Regionale F.I.P competente.

4 Norme generali

- 4.1 Per lo svolgimento delle lezioni tecnico-pratiche, tirocini ed esame finale riguardo quanto indicato nei due punti precedenti, l'Università provvederà a mettere a disposizione aule, i mezzi multimediali e gli impianti sportivi necessari.

Procedure di attuazione della convenzione

- 1.1 L'Università si impegna a comunicare le attività che intende attivare per l'anno accademico alle email: minibasket@fip.it e allenatori@fip.it entro il 30 novembre dell'anno accademico di riferimento.
- 1.2 La comunicazione deve riportare il monte ore, il programma, i docenti e se previsto l'elenco degli esercitatori e la Comunicazione della composizione della commissione d'esame con specificato le eventuali qualifiche F.I.P. dei membri.
- 1.3 Nel caso il cui nessun membro della commissione d'esame avesse la qualifica F.I.P di formatore, L'Università dovrà richiedere entro 60 giorni dalla data d'esame, l'indicazione di un delegato F.I.P. esclusivamente per l'accertamento delle pratiche relative alla idoneità federale.
- 1.4 La Federazione comunicherà i nominativi dei Responsabili della formazione a livello territoriale di supporto alla Convenzione con l'Università.
- 1.5 A fine corso e comunque entro il 30 novembre dell'anno successivo, l'Università invierà il verbale ufficiale per il rilascio della relativa tessera. Per ogni qualifica si richiede l'invio di un unico verbale per anno accademico.

Allegato 1

Premessa

Nell'ambito dei corsi universitari e delle AFS verranno approfondite le tematiche specifiche della pallacanestro. Nel contempo gli studenti avranno modo nel corso sia della laurea triennale sia della laurea specialistica di

affrontare negli esami da sostenere, temi di natura generale che devono far parte del bagaglio di un istruttore di minibasket, di un allenatore di pallacanestro e di un preparatore fisico di pallacanestro. Quindi il piano delle lezioni seguente va visto come una composizione dinamica di temi trattati nei corsi specifici e di temi che gli studenti approfondiranno in altri esami dello loro excursus universitario.

Proposte didattiche

AFS - Minibasket

Piano delle lezioni

- 1 Metodologia dell'insegnamento – il bambino autonomo e competente – dalle prime conoscenze alle competenze;
- 2 Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento – senso percezioni – dalle competenze alle prime conoscenze;
- 3 Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento – schemi motori di base – dalle competenza alle prime conoscenze;
- 4 Metodologia dell'insegnamento e dell'allenamento – le capacità motorie – conoscerle, svilupparle, allenarle dall'emozione al gioco;
- 5 Il Minibasket a 5/6 anni: cosa e come insegnarlo;
- 6 Il Minibasket a 7/8 anni: cosa e come insegnarlo;
- 7 Il Minibasket a 9/10/11 anni: cosa e come insegnarlo;
- 8 Metodologia dell'insegnamento La capacità al gioco; I Fondamentali nel Minibasket; L'Incontro tra il Minibasket e il Basket;
- 9 Metodologia dell'insegnamento - La programmazione; La valutazione; La correzione; Insegnare ad insegnare;
- 10 Figura e Ruolo dell'Istruttore Minibasket; La nascita, lo sviluppo e la gestione di un Centro Minibasket; Minibasket Giosport Educativo e Formativo: un impegno da condividere.

Allievo Allenatore

Piano delle lezioni

1. Descrizione del gioco della pallacanestro – Come si scrive il basket;
2. Metodologia insegnamento sportivo nel basket - Ruolo dell'allenatore/istruttore;
3. Ruoli dei giocatori;
4. Fondamentali senza palla;
5. Passaggio;
6. Tiro;
7. Palleggio;
8. I fondamentali difensivi;
9. 1 contro zero e 1 contro 1 attacco;
- 10.3x3 e Minibasket – Elementi di preparazione fisica;
11. Esame finale.

Allenatore di Base

Piano delle lezioni

1. Presentazione del gioco e della sua storia;
2. Regole del gioco – scrivere la pallacanestro – esercitazione;
3. 1 contro 1 in attacco con e senza palla giocatori perimetrali;
4. 1 contro 1 in difesa con e senza palla giocatori perimetrali;
5. 1 contro 1 in attacco con e senza palla giocatori interni;

6. 1 contro 1 in difesa con e senza palla giocatori interni;
7. Collaborazioni attacco;
8. Collaborazioni difesa;
9. Idee per un sistema offensivo;
10. Idee per un sistema difensivo;
11. Difesa a zona;
12. Attacco alla zona;
13. Gestione di un allenamento;
14. Elementi di preparazione fisica integrata;
15. Esame finale.

Preparatore Fisico di Base

Piano delle lezioni

1. Il modello funzionale della pallacanestro;
2. Elementi di tecnica e tattica della pallacanestro;
3. Metodi di valutazione generale e specifica del giocatore;
4. Come migliorare la flessibilità, presupposti teorici e proposte applicative;
5. Obiettivi e metodi per il miglioramento delle diverse espressioni di forza;
6. I principi dell'allenamento dell'agilità;
7. Elementi di base di prevenzione e di recupero degli infortunati;
8. Organizzazione e programmazione del lavoro fisico nelle diverse categorie giovanili e senior;
9. Il ruolo del preparatore fisico all'interno di un team;
10. progettare una seduta di allenamento in funzione degli obiettivi preposti e della fascia d'età interessata;
11. L'organizzazione e la conduzione di un allenamento.

DELIBERA N.355/2019

Il Consiglio Federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

vista l'istanza presentata dal Sig. Massimo Quadraroli presidente della Società ASD PALLACANESTRO ROMA (cod. FIP: 004454), partecipante al campionato regionale di Serie B femminile, volta ad ottenere il riconoscimento della Formazione Italiana per le atlete Picciafuochi Caterina nata a Roma il 20 ottobre 1998, Rosati Alessandra nata Fondi (LT) il 16 settembre 1998 e Diana Chiara nata a Roma il 14 gennaio 1997;

visto l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;

letto il C.U. di Presidenza n. 352/16 - Delibera n.46 con cui si istituisce la norma transitoria;

considerato che l'atleta Picciafuochi Caterina ha perso la stagione sportiva 16-17 a causa di un infortunio subito e che nella stagione 17-18 non ha potuto partecipare al campionato giovanile U20 per mancata iscrizione della società di appartenenza al suddetto campionato; che l'atleta Rosati Alessandra non ha potuto partecipare ai campionati giovanili a causa delle difficoltà riscontrate della sua società di appartenenza della sua città natale di creare squadre femminili per la sua categoria; che l'atleta Diana Chiara non ha potuto completare il quarto anno di formazione partecipando solamente a campionati senior;

ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento a decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020;

DELIBERA

di accogliere l'istanza presentata dalla Società ASD PALLACANESTRO ROMA, equiparando le atlete Picciafuochi Caterina, Rosati Alessandra e Diana Chiara ad atlete con lo status di formazione italiana a partire dalla stagione sportiva 2019/2020.

DELIBERA N.356/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 137/2018, assunta in occasione della riunione del 28 settembre 2018, con la quale è stato approvato, ai fini sportivi, il Regolamento Interno della Lega Nazionale Pallacanestro;
- vista la propria delibera n.207/2018, assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 6 dicembre 2018, con la quale è stato conferito mandato alla Commissione Carte federali al fine di modificare, d'intesa con la Lega Nazionale Pallacanestro, l'articolo 6 comma 5 del Regolamento interno della Lega Nazionale Pallacanestro prevedendo che le garanzie finanziarie presentate dalle Società per la partecipazione ai Campionati nazionali dilettantistici maschili garantiscano le obbligazioni di pagamento assunte dalle stesse Società anche negli ultimi due mesi della stagione sportiva precedente;
- vista la delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro assunta in occasione della riunione del 2 marzo 2019, che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale è stata approvata la modifica dell'articolo 6 comma 5 come da indicazioni della delibera n.207/2018 sopra citata;
- acquisito il parere favorevole della Commissione Carte federali riguardo la modifica apportata al Regolamento Interno LNP dal Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro;
- ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare, con effetto immediato, la modifica all'articolo 6 comma 5 del Regolamento interno della Lega Nazionale Pallacanestro come da delibera del Consiglio Direttivo della LNP del 2 marzo 2019 che si allega per formare parte integrante e sostanziale della presente delibera.

DELIBERA N.357/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
- vista la nota del 24 gennaio 2019 ed una successiva del 25 gennaio 2019 del Presidente della Società Dike Basket Napoli Filomena D'Angelo con cui comunica la rinuncia al Campionato di Serie A1 Femminile 2018/2019;
- visto il Comunicato Ufficiale n.1207 del 28 gennaio 2019, con cui il Giudice Sportivo Nazionale, preso atto delle comunicazioni di cui sopra, dichiara la Società Dike Basket Napoli rinunciataria alla partecipazione al Campionato di Serie A1 Femminile per la stagione sportiva 2018/2019, infligge un'ammenda di € 16.000,00 ed il provvedimento di inibizione per mesi 3 fino al 28 aprile 2019 al Presidente pro tempore Filomena D'Angelo;
- considerato che la Società Dike Basket Napoli (Codice FIP 048682) risulta tuttora iscritta e partecipante anche al Campionato Under 14 Femminile con 2 squadre (Dike Basket Napoli "A" e "B") e al Campionato Under 13 Femminile;

- preso atto che alla data del 19 marzo 2019 non risulta versata la quinta rata nazionale e pertanto, ai sensi del punto 1.10 del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società non prof. 2018/2019, deve essere esclusa dal massimo Campionato, ossia dal Campionato Under 14 femminile;
- considerato che allo stato attuale la Società risulta essere prima in classifica e potrebbe avere concrete opportunità di vincere il Campionato regionale Under 14 femminile e qualificarsi al Torneo Nazionale Finale Under 14 organizzato dal Settore Giovanile;
- preso atto altresì che le due Squadre Under 14 sono composte per intero da atlete in doppio utilizzo provenienti dalla Società ASD Azzurra Cercola (cod. FIP 051743);
- vista la nota della Società ASD Azzurra Cercola (cod. FIP 051743), datata 18 febbraio 2019, con la quale chiede di poter autorizzare la squadra partecipante al Campionato Under 14 femminile del Comitato Regionale Campania, formata da proprie tesserate ma sotto il nome della Dike Napoli, a svolgere l'attività federale senza incorrere in sanzioni per inadempimenti legati di fatto alla gestione della squadra senior;
- acquisito il parere favorevole del Presidente della Lega Basket Femminile alla istanza della Società ASD Azzurra Cercola;
- valutata positivamente la richiesta della Società ASD Azzurra Cercola perché coerente con i fini istituzionali della Federazione;

DELIBERA

di non procedere alla esclusione della squadra Under 14 femminile della Società Dike Basket Napoli (Codice FIP 048682);

di conferire mandato alla Commissione Carte Federali affinché valuti e relazioni a consiglio circa l'opportunità di modificare la norma prevista al punto 1.10 del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società non professionistiche prevedendo la possibilità di limitare l'esclusione alle sole squadre partecipanti ai Campionati senior.

DELIBERA N.358/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta in data 13 febbraio 2019 da parte del Sig Zeneli Franci, con la quale si richiede, in deroga ai vigenti Regolamenti federali, il tesseramento per il campionato nazionale di serie B;
- considerato in particolare che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 1 che *"si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive"* ed al comma 6 che *"sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo"*;
- considerato altresì l'art 14 del Regolamento Esecutivo Tesseramento il quale prevede al comma 2 che *"il tesseramento per i Campionati Nazionali non professionistici [...] è consentito per gli atleti senior che abbiano preso parte, per almeno quattro anni, ai sensi dell'art.26 del presente Regolamento, ai Campionati federali di attività giovanile"* ed al comma 4 che *"Chiunque abbia sottoscritto un primo tesseramento federale dalla stagione sportiva 2004/2005 o precedenti e*

sia stato tesserato per almeno otto stagioni sportive, anche non consecutive, per Affiliate FIP, può tesserarsi per un Campionato Nazionale non professionistico [...].” ;

- considerato, pertanto, che la richiesta di cui sopra è rivolta allo scopo di ottenere dal Consiglio Federale un provvedimento in deroga al citato art. 14 del Regolamento Esecutivo Tesseramento;
- esaminata la documentazione prodotta dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame;
- ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della Federazione e di quelli particolari, contrapposti, rappresentati dall'istante;

DELIBERA

Di respingere, per le motivazioni in premessa, la richiesta del Sig Zeneli Franci presentata in data 13 febbraio 2019, conferendo mandato agli Uffici federali per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA N.359/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la richiesta, datata 19 febbraio 2019, avanzata dall'avv. Tadei Alessandro, in nome e per conto del signor Bertone Pablo Cesar, con la quale si richiede, in deroga ai vigenti Regolamenti federali, il riconoscimento della formazione italiana;
- considerato inoltre che il medesimo atleta Bertone aveva presentato istanza per il riconoscimento della formazione italiana in deroga ai vigenti Regolamenti federali in data 24 luglio 2018;
- considerato altresì che tale istanza, valutata nella propria adunanza del 28 settembre 2018, non aveva trovato accoglimento non essendoci a suffragio della medesima alcuna motivazione meritevole di uno specifico regime derogatorio rispetto al bene giuridico superiore che la normativa federale tutela, ovvero l'esigenza di preservare la scuola tecnica italiana;
- preso atto che l'atleta Pablo Cesar Bertone, alla data odierna risulta tesserato per la Società A.S. Dil Pol. Derthona Basket (cod. FIP 000346) partecipante al Campionato dilettantistico di Serie A2 maschile,
- considerato che l'articolo 26 del Regolamento Esecutivo Tesseramento prevede al comma 1 che *“si intende di formazione italiana l'atleta, anche di cittadinanza straniera, che abbia partecipato a Campionati Giovanili FIP per almeno quattro stagioni sportive”* ed al comma 6 che *“sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5c5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti manifestazioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo”*;
- considerato altresì che l'art. 9 del Regolamento Esecutivo - Settore Professionistico prevede al comma 1 che *“Per atleta di formazione italiana si intende un atleta, senza distinzione di cittadinanza, che abbia partecipato a Campionati giovanili FIP per almeno 4 stagioni sportive”* ed al comma 3 che *“Sono considerati atleti di formazione italiana tutti gli atleti che, pur non in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa federale, siano iscritti a referto con la Nazionale italiana Senior 5 contro 5 in una gara valida per la fase finale o la fase di qualificazione di una delle seguenti competizioni: Giochi Olimpici, Campionato del Mondo, Campionato Europeo”*
- considerato pertanto, che la nuova richiesta di cui sopra è rivolta allo scopo di ottenere dal Consiglio federale un provvedimento in deroga ai citati Regolamenti federali;

esaminata la documentazione prodotta dal competente Ufficio Tesseramento Atleti sul caso in esame;

ritenuto che non sussistano, nel caso di specie, ragioni straordinarie, eccezionali o particolari per disporre la deroga richiesta anche a fronte della valutazione degli interessi generali della Federazione e di quelli particolari, contrapposti, rappresentati dall'istante;

DELIBERA

di respingere, per le motivazioni in premessa, la richiesta, datata 19 febbraio 2019, dell'avv. Tadei Alessandro, in nome e per conto del signor Bertone Pablo Cesar, conferendo mandato agli Uffici federali per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

DELIBERA N.360/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali campionati regionali 2018/2019, approvate dal Consiglio federale del giorno 11 maggio 2018 con propria delibera n. 377/2018, nel quale è prevista la formula dei campionati di serie C maschile e serie B femminile;

considerato che le gare della fase nazionale dei campionati di cui sopra sono gestite direttamente dal Settore Agonistico di Roma;

ravvisata la necessità di impiegare gli osservatori nelle gare della fase nazionale dei campionati di Serie C maschile e B femminile, per la visionatura degli arbitri;

considerato che il CIA si avvarrà di un gruppo di osservatori arbitrali, segnalati dalle singole regioni e facenti parte degli Organi Tecnici regionali, come previsto dalla circolare sulle Indicazioni della conduzione degli arbitri nel campionato di serie C maschile e B femminile, che si occuperanno della visionatura e valutazione degli arbitri impiegati nelle gare delle fasi finali e che saranno designati dal Responsabile del Settore Osservatori;

vista la delibera n. 4/2018 assunta dal Presidente federale in data 25 luglio 2018, con la quale è stata deliberata la composizione dello Staff tecnico del CIA, per l'anno sportivo 018/2019, nel quale è presente il Sig. Maurizio Teodorani all'interno del Settore Osservatori;

vista la delibera n. 32 del Commissario Straordinario del 6 marzo 2019 con la quale propone il Sig. Maurizio Teodorani quale designatore degli osservatori della fase nazionale dei campionati di serie C maschile e B femminile;

ritenuto di dover farsi carico degli oneri relativi all'impiego degli osservatori nei campionati di Serie C maschile e B femminile a fronte di presentazione della relativa nota spese sulla base delle tariffe federali vigenti;

DELIBERA

- di nominare il sig. Maurizio Teodorani, già Responsabile del Settore Osservatori, designatore degli osservatori che saranno designati per la fase nazionale del campionato di serie C maschile e B femminile;
- di stabilire che gli oneri relativi all'impiego degli Osservatori nei campionati di serie C Silver maschile e B femminile (compenso, rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio) saranno liquidati dalla Federazione;
- di stabilire che gli oneri relativi all'impiego degli Osservatori nei campionati di serie C Gold (compenso, rimborso delle spese di vitto, viaggio e alloggio) saranno a carico dei comitati regionali di riferimento.

DELIBERA N.361/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

considerato che in base alle Disposizioni Organizzative Annuali Tesseramento 2018/2019, il tesseramento in forma «*non esclusiva*» consente al tesserato C.N.A., nello stesso anno sportivo, di svolgere attività tecnica anche per squadre di altre società partecipanti o ad un campionato Regionale, o Provinciale, o ad un campionato seniores di competenza degli organi periferici, purché non partecipanti allo stesso campionato (ad es: D-D / U20-U20);

vista la richiesta presentata dal Sig. Luigi Macellaio (tessera C.N.A. 024096) volta ad ottenere il tesseramento gare, in qualità di capo allenatore, nel campionato U14/M a cui prende parte la Società A. Pol. Dil. Rainbow Sport (codice F.I.P. 038832), per la quale ricopre già in ruolo di capo allenatore nel campionato U13/M;

preso atto che il Sig. Luigi Macellaio nella stagione sportiva in corso risulta essere già tesserato gare, in qualità di capo allenatore in forma «*non esclusiva*», nel campionato U14/M a cui prende parte la Società A. S. Dil. Basket Corato (codice F.I.P. 002157);

visto che la Società A. S. Dil. Basket Corato e la Società A. Pol. Dil. Rainbow Sport nella stagione sportiva in corso prendono parte al medesimo campionato U14/M, rispettivamente nel girone "Argento" ed "Oro";

considerato che il Sig. Luigi Macellaio ha interrotto, per motivi personali, dal mese di gennaio 2019, il rapporto di collaborazione con la Società A. S. Dil. Basket Corato;

acquisito il parere favorevole del Consiglio Direttivo C.N.A.;

DELIBERA

di concedere, nella stagione sportiva 2018/2019, in deroga alle vigenti disposizioni, al Sig. Luigi Macellaio (tessera C.N.A. 024096) di essere tesserato gare per la Società A. Pol. Dil. Rainbow Sport (codice F.I.P. 038832), in qualità di capo allenatore in forma «*non esclusiva*» nel campionato di U14/M.

DELIBERA N.362/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

esaminata la delibera n.22/2019, assunta dal Presidente federale in data 7 febbraio 2019, con la quale si stabilisce la nuova formula di svolgimento del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2018/2019 a seguito della rinuncia della Società Dike Basket Napoli;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n.22/2019 assunta dal Presidente federale in data 7 febbraio 2019.

DELIBERA N.363/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019, nel quale sono fissate le date dei Play Off e Play Out dei Campionati maschili di Serie A2 e Serie B a.s. 2018/2019;
- vista la propria delibera n. 143 assunta in data 28 settembre 2018 con cui è stato stabilito anche che le finali nazionali del Campionato Under 18 d’Eccellenza Maschile si svolgeranno dal 7 al 9 giugno 2019;
- visto il paragrafo 30.1 delle Disposizioni Organizzative Annuali Giovanili a.s. 2018/2019, in cui si prevede che possono partecipare al Campionato Under 18 d’Eccellenza Maschile gli atleti nati nel 2000, 2001, 2002 e 2003;
- considerato che gli atleti di cui sopra, oltre a poter partecipare al Campionato Under 18 d’Eccellenza Maschile, possono anche prendere parte ai Campionati senior nazionali e regionali;
- ritenuto opportuno garantire agli atleti, eventualmente partecipanti alle finali nazionali del Campionato Under 18 d’Eccellenza Maschile, la possibilità di poter essere schierati con la Società tesserante anche ad eventuali gare dei Play Off e Play Out dei Campionati di Serie A2 e Serie B;
- esaminata la comunicazione della Lega Nazionale Pallacanestro, ricevuta in data 27 febbraio 2019, con la quale propone la modifica delle date dei Play Off dei Campionati maschili di Serie A2 e Serie B per le Società partecipanti a dette fasi dei Campionati Nazionali Dilettanti i cui atleti verranno utilizzati alle finali del Campionato Under 18 d’eccellenza a.s. 2018/2019;
- ritenuto opportuno vincolare, da parte del Settore Agonistico, la valutazione dello spostamento delle date dei play off ad una richiesta specifica della società interessata;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la richiesta della Lega Nazionale Pallacanestro meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire le eventuali date di svolgimento dei Play Off dei Campionati maschili di Serie A2 e Serie B, in caso di partecipazione di squadre alle finali del Campionato Under 18 d’Eccellenza maschile a.s. 2018/2019, come di seguito riportato, previa richiesta da parte della Società interessata al Settore Agonistico:

Serie A2

Finale

Caso in cui NON vi siano atleti coinvolti nelle finali Under 18 di eccellenza

dom	9 giugno	2019
mar	11 giugno	2019
sab	15 giugno	2019
lun	17 giugno	2019
ven	21 giugno	2019

Caso in cui VI siano atleti coinvolti nelle finali Under 18 di eccellenza

mar	11 giugno	2019
gio	13 giugno	2019
lun	17 giugno	2019
mer	19 giugno	2019
Dom	23 giugno	2019

Serie B

Se SONO impegnati atleti u18 di squadre finaliste le date DOA sono confermate e rimane l'intervallo lungo tra finali e final four

Finali		
dom	26 maggio	2019
mar	28 maggio	2019
ven	31 maggio	2019
dom	2 giugno	2019
merc	5 giugno	2019

Final Four		
sab	15 giugno	2019
dom	16 giugno	2019

Se NON sono impegnati atleti u18 di squadre finaliste le date DOA sono modificate perchè l'intervallo lungo tra finali e final four è inutile e per diminuire il disagio si allungano le date della finale

Finali		
dom	26 maggio	2019
mar	28 maggio	2019
dom	2 giugno	2019
Mar	4 giugno	2019
Sab	8 giugno	2019

➤ **Le date delle Final Four NON sono modificabili**

DELIBERA N.364/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019, nel quale sono indicate le formule di svolgimento dei Campionati nazionali dilettanti;

considerato che a pag. 53, le Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019, in merito all'assegnazione del titolo di "Campione d'Italia serie A2" recita come segue: " Gara a/r tra le prime classificate di ciascun girone a somma di punti. La sequenza CASA-FUORI verrà determinata da un sorteggio, che si svolgerà nel corso della Coppa Italia";

preso atto che a pag. 57, delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019, in merito alla finale per l'assegnazione del titolo di "Campione d'Italia serie A2" recita come segue: "Gara a/r tra le prime classificate di ciascun girone a somma di punti.
Andata: in casa della prima classificata con la peggior classifica nella fase di qualificazione
Ritorno: in casa della prima classificata con la miglior classifica nella fase di qualificazione
in caso di parità si terrà conto del quoziente vittorie della fase di qualificazione e in caso di ulteriore parità del quoziente canestri della fase di qualificazione";

rilevato che le due formule indicate per l'assegnazione del titolo di "Campione d'Italia serie A2" sono in contrasto tra di loro;

ravvisata la necessità di determinare la formula da applicare per l'assegnazione del titolo di cui sopra;

vista la proposta della Lega Nazionale Pallacanestro, con cui chiede di procedere come previsto a pag. 57 delle Disposizioni Organizzative Annuali Dilettanti a.s. 2018/2019;

acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;

DELIBERA

- la formula dello spareggio per l'assegnazione del titolo di "Campione d'Italia serie A2" come segue:

Gara di andata in casa della squadra 1ª classificata al termine della fase di qualificazione del Campionato di Serie A2 Maschile a.s. 2018/2019 che abbia ottenuto il minor numero di punti in classifica;

Gara di ritorno in casa della squadra 1ª classificata al termine della fase di qualificazione del Campionato di Serie A2 Maschile a.s. 2018/2019 che abbia ottenuto il maggior numero di punti in classifica;

In caso di parità, ovvero entrambe le squadre prime classificate, rispettivamente del girone Est e del girone Ovest del suddetto Campionato, che presentino, al termine della fase di qualificazione, lo stesso numero di vittorie, sarà preso in considerazione il quoziente punti (punti fatti/punti subiti) di ciascuna squadra, calcolato per l'intera fase di qualificazione.

- di modificare con effetto immediato le Disposizioni Organizzative Annuali a.s. 2018/2019, pagina 53, uniformandole a tale disposizione.

DELIBERA N.365/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Capitolo VII (Ordinamento Campionati Giovanili Maschili) delle Disposizioni Organizzative Annuali Attività Giovanile a.s. 2018/2019, in cui ai seguenti punti è previsto che:

- punto 30.2.1 - *ciascun atleta potrà essere iscritto in lista elettronica (N, R) al massimo per 3 partite a settimana indipendentemente dal fatto che abbia preso parte effettivamente alla gara;*
- punto 30.2.2 - *la settimana entro cui poter svolgere le 3 partite di cui al precedente punto, va dal Lunedì (compreso) alla Domenica successiva (compresa);*
- punto 30.2.3 - *le gare delle fasi successive alle fasi regionali (esempio: concentramenti, spareggi, finali nazionali ed altro) non rientrano nel computo di cui ai precedenti punti;*

visto il Capitolo IX (Ordinamento Campionati Giovanili Femminili) delle Disposizioni Organizzative Annuali Attività Giovanile a.s. 2018/2019, in cui ai punti 35.2.1, 35.2.2 e 35.2.3 è riportato il medesimo testo presente rispettivamente ai punti 30.2.1, 30.2.2 e 30.2.3, sopra indicati;

ritenuto che la normativa di cui sopra intende garantire agli atleti di categoria giovanile la possibilità di avere tempi di recupero per riposare, studiare e svolgere allenamenti utili alla propria crescita psico fisica nel corso della stagione regolare;

preso atto della proposta della Lega Nazionale Pallacanestro con la quale, per le vie brevi, ha chiesto di non considerare, ai fini del calcolo delle tre partite di cui sopra, tutte le gare delle manifestazioni che esulano dalla stagione regolare dei Campionati Senior quali ad esempio la Coppa Italia, Supercoppa, Play Off, Play Out, che per la natura stessa degli eventi prevedono un numero di partite superiore alle tre in un arco temporale ridotto;

ravvisata l'estrema urgenza a provvedere considerato l'imminente inizio dei play off/play out dei Campionati Senior e lo svolgimento della Coppa Italia dilettanti maschile e femminile;

DELIBERA

di disporre che, con effetto immediato, le Società che partecipano ai Campionati Senior Nazionali e Regionali maschili e femminili, nelle gare che esulano dalla stagione regolare (Coppa Italia, Supercoppa, Play Off, Play Out) potranno iscrivere in lista elettronica (N, R) atleti/atlete di categoria giovanile senza il limite temporale di 3 partite a settimana.

DELIBERA N.366/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto il capitolo VIII delle Disposizioni Organizzative Annuali Nazionali a.s. 2018/2019, nel quale sono fissate le date dei Play Off del Campionato di Serie A1 Femminile a.s. 2018/2019;
- preso atto che la Società Famila Basket Schio partecipa alla competizione europea denominata "Eurocup Women" e che tale competizione prevede lo svolgimento della fase finale in concomitanza con i Play Off del Campionato di Serie A1 Femminile;
- ritenuto di dover garantire, qualora qualificata, alla Società sopracitata sia la partecipazione ai Play Off del massimo Campionato italiano, sia alla finale della competizione internazionale;
- esaminata la comunicazione della Lega Basket Femminile, ricevuta in data 15 marzo 2019, con la quale propone la modifica delle date e della formula dei Play Off del Campionato di Serie A1 Femminile in caso di partecipazione di una squadra italiana alla finale di Eurocup Women;
- acquisito il parere favorevole del Presidente del Settore Agonistico;
- ritenuta la richiesta della Lega Basket Femminile meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di stabilire l'eventuale formula e date di svolgimento dei Play Off del Campionato di Serie A1 Femminile, in caso di partecipazione di una squadra italiana alla Finale di Eurocup Women, come di seguito riportato:

QUARTI DI FINALE

<i>1° turno</i>	<i>Dom</i>	<i>7 aprile</i>	<i>2019</i>
<i>2° turno</i>	<i>Sab</i>	<i>13 aprile</i>	<i>2019</i>
<i>3° turno</i>	<i>Merc</i>	<i>17 aprile</i>	<i>2019</i>

Se una squadra italiana si sarà qualificata per la Finale di Eurocup Women la serie delle gare delle Semifinali sarà al meglio delle tre partite con medesimo accoppiamento, sequenza CASA-FUORI-CASA e calendario come sotto riportato. La squadra che giocherà in casa sarà quella che avrà avuto la migliore classifica nella Fase Regolare.

SEMIFINALI

<i>1° turno</i>	<i>Lun</i>	<i>22 aprile</i>	<i>2019</i>
<i>2° turno</i>	<i>Giov</i>	<i>25 aprile</i>	<i>2019</i>
<i>3° turno</i>	<i>Dom</i>	<i>28 aprile</i>	<i>2019</i>

DELIBERA N.367/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 23/2019 assunta dal Presidente federale in data 7 febbraio 2019, avente ad oggetto l'autorizzazione a far partecipare l'atleta Calabrò Federica, nata nel 2004 e tesserata per la Società Orsa Basket Barcellona, al Campionato Under 15 maschile della regione Sicilia;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 23/2019 assunta dal Presidente federale in data 7 febbraio 2019.

DELIBERA N.368/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto e i Regolamenti federali;

vista la delibera n. 24/2019 assunta dal Presidente federale in data 7 febbraio 2019, avente ad oggetto l'autorizzazione concessa alle atlete nate nel 2005 e 2006, tesserate con Società non partecipanti ai Campionati giovanili femminili della regione Calabria, di essere tesserate in doppio utilizzo per Società iscritte al Campionato Under 18 femminile della regione Calabria;

condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 24/2019 assunta dal Presidente federale in data 7 febbraio 2019.

DELIBERA N.369/2019

Il Consiglio federale,

visto lo Statuto ed i Regolamenti federali;

viste le Disposizioni Organizzative Annuali dell'attività giovanile per l'anno sportivo 2018/2019, che al capitolo IX, par. 36 prevede l'organizzazione dei Campionati Giovanili Femminili U18, U16 e U14, rinviando a successiva delibera per la definizione della formula del campionato;

vista la proposta avanzata dai Responsabili del Settore giovanile femminile condivisa con i Presidenti regionali in occasione della Consulta regionale, svoltasi a Roma in data 26 Gennaio 2019, e con i tecnici federali del Settore Squadre Nazionali;

ritenuta la proposta meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di approvare le date e le formule di svolgimento delle seconde fasi e delle finali nazionali dei Campionati femminili: Under 18, Under 16 e Under 14 come sotto descritte:

Under 18 Femminile:

- Termine fase regionale entro 11 marzo;
- Seconda fase interregionale – Gironi andata e ritorno - periodo di svolgimento dal 25 marzo al 13 maggio 2019;
- Concentramenti Gironi per le regioni del Sud e delle Isole – periodo di svolgimento: 3, 4 e 5 maggio;
- Concentramenti di qualificazione alla finale nazionale - periodo di svolgimento: 25, 26 e 27 maggio;
- Finale nazionale a 8 squadre ad eliminazione diretta. Periodo di svolgimento dal 7 al 9 giugno. Gli accoppiamenti con le teste di serie saranno sorteggiati.

Under 16 Femminile:

- Termine fase regionale entro 28 aprile;
- Spareggi ad eliminazione diretta – periodo di svolgimento: 12 maggio;
- Concentramenti di qualificazione alla finale nazionale – periodo di svolgimento: 31 maggio, 1 e 2 giugno;
- Finale Nazionale a 16 squadre:
 - Periodo di svolgimento: dal 16 al 23 giugno;
 - 4 gironi di 4 squadre ciascuno con formula all'italiana (i gironi saranno composti tramite sorteggio);
 - Nella quarta giornata sono previsti gli ottavi di finale;
 - Nella quinta giornata è previsto riposo;

- Le vincenti degli ottavi disputeranno i quarti;
- le vincenti dei quarti disputeranno le semifinali;
- le perdenti delle semifinali disputeranno la finale 3^a e 4^a posto, le vincenti la finale 1^a e 2^a posto.

Under 14 Femminile:

- Termine fase regionale entro 11 marzo;
- La prima classificata di ogni regione che svolge il Campionato si qualifica alla finale nazionale;
- Finale Nazionale a 16 squadre:
 - Periodo di svolgimento dal 24 al 29 giugno
 - 4 gironi di 4 squadre ciascuno con formula all'italiana;
 - la 1^a e la 2^a classificata di ogni girone saranno ammesse ai quarti di finale;
 - le vincenti dei quarti di finale disputeranno le semifinali;
 - le perdenti delle semifinali disputeranno la finale 3^a e 4^a posto, le vincenti la finale 1^a e 2^a posto;

DELIBERA N.370/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visto il Comunicato Ufficiale riguardante i contributi a carico delle Società non professionistiche 2018/2019 n. 1065 deliberato dal Consiglio federale n. 7 del 11/05/2018;

visto in particolare il punto 6.2 e 6.3 del Comunicato Ufficiale di cui sopra in cui si stabiliscono i minimi e massimi dei contributi anche relativi ai Campionati Giovanili di eccellenza maschile e Campionati Giovanili femminili;

ritenuto opportuno prevedere un importo unico della tassa gara relativa ai Campionati Under 18 Ecc. e Under 16 Ecc. maschili e Under 18 femminile, per garantire a tutte le Società partecipanti alle seconde fasi dei predetti Campionati una uniforme contribuzione delle spese necessarie per sostenerne la partecipazione;

valutata la proposta del Consigliere federale Petrini di modifica del paragrafo 6.3 del Comunicato Ufficiale dei contributi sopracitato in merito all'aumento del contributo gara della fase a gironi/concentramenti amministrata dagli Uffici Gare Regionali del campionato Under 18 eccellenza maschile e Under 18 femminile;

ritenuto la proposta avanzata dal Consigliere meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare, con effetto immediato, il testo del paragrafo 6.3 del Comunicato Ufficiale dei Contributi a carico delle Società non professionistiche 2018/2019 prevedendo la tassa gara della fase a gironi amministrata dagli Uffici Gare Regionali del Campionato Under 18 eccellenza maschile in € 110,00, del Campionato Under 16 eccellenza maschile in € 100,00 e la tassa gara della fase a gironi/concentramenti amministrati dagli Uffici Gare Regionali del Campionato Under 18 femminile in € 80,00.

DELIBERA N.371/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata la delibera n. 27/2019 Presidenza n. 15, assunta dal Presidente federale in data 8 marzo 2019, con la quale viene autorizzato il Comitato Regionale Campania a svolgere l'Assemblea elettiva Straordinaria in data 6 aprile 2019 per ricostruire il consiglio Direttivo Regionale decaduto a norma dell'art. 14 dello Statuto federale;
- condivise le motivazioni espresse in delibera e l'estrema urgenza a provvedere;

DELIBERA

di ratificare la delibera n. 27/2019, assunta dal Presidente federale in data 8 marzo 2019

DELIBERA N.372/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- preso atto delle note del 12 novembre 2018 del Coni Point di Savona e del 5 febbraio 2019 del Coni Comitato Regionale Liguria sull'assegnazione di uno spazio messo a disposizione a titolo gratuito presso i locali della nuova sede delle Federazioni Sportive sita in Via Montenotte 2/2 Savona;
- preso atto altresì della nota del Presidente del Comitato Regionale Liguria con la quale viene rappresentata la disponibilità di trasferire la Sede del Provinciale di Savona nella nuova sede messa a disposizione dal Coni in Via Montenotte 2/2 Savona;
- ritenuta la richiesta del Comitato Regionale Liguria meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede del Provinciale di Savona da Via Paleocapa 4 nei locali messi disposizione dal CONI presso la nuova sede delle Federazioni Sportive sita in Via Montenotte 2/2 Savona.

DELIBERA N.373/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- vista la propria delibera n. 354/2018, assunta in data 6 aprile 2018, con la quale è stato autorizzato il Settore Organizzazione Territoriale ad attuare il "Progetto di Formazione Permanente"
- vista la propria delibera 99/2018, assunta in data 13 luglio 2018, con la quale è stato approvato il Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente" per Dirigenti di Società;
- vista la propria delibera 15/2018, assunta in data 8 novembre 2018, con la quale sono state apportate alcune variazioni al Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente", quali all'art.3 "Corso di base" la modifica del numero delle ore di formazione, all'art.6 "Norme transitorie" la modifica del periodo di inizio e fine corso ed infine l'introduzione degli artt. 7 "Costo Corso" e 8 "Dimissioni o decesso di un Dirigente tesserato che aveva superato il Corso base";
- considerata la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale, riunitosi in data 25 gennaio 2019, di modificare ed integrare l'art.3 comma 5 del Regolamento attuativo del "Progetto di Formazione Permanente" prevedendo, nel caso in cui "La Affiliata che non ha

regolarmente tesserato un Dirigente che ha superato il Corso di base nei tempi e modi previsti”, una sanzione amministrativa riferita al massimo campionato a cui la società partecipa in luogo della impossibilità di iscriversi ai campionati federali;

ritenuta la proposta del Consiglio Direttivo del Settore Organizzazione Territoriale meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di modificare ed integrare il Regolamento Attuativo “Progetto di Formazione Permanente”, per Dirigenti di Società di seguito riportato.

Di dare mandato al Settore Organizzazione Territoriale di formulare una proposta di articolato, da sottoporre in una successiva adunanza, avente ad oggetto la valutazione di un’ulteriore sanzione in caso di recidiva relativa al mancato tesseramento da parte di un’Affiliata di almeno un Dirigente provvisto del diploma del corso di base.

PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE

REGOLAMENTO ATTUATIVO

Art. 1 – Definizione – Scopo - Modalità

1. La FIP, attraverso il Settore Organizzazione Territoriale (SOT), intende attuare un progetto di formazione denominato “PROGETTO DI FORMAZIONE PERMANENTE” (PFP) per Dirigenti tesserati a favore delle affiliate.
2. La PFP intende offrire un servizio di formazione permanente a favore di coloro che operano quotidianamente a titolo volontario o professionale per la crescita delle affiliate che svolgono attività di pallacanestro all’interno dell’ordinamento federale.
3. I moduli formativi offerti dalla PFP, salvo diversa espressa indicazione, si svolgeranno in modalità e-learning mediante la piattaforma informatica FIPonline e saranno accessibili a tutte le affiliate tramite il proprio accesso riservato.
1. La PFP intende formare i dirigenti in modo approfondito e puntuale sulle tematiche che riguardano un’affiliata a seconda del campionato cui partecipa al fine di aumentare il grado di conoscenza delle varie normative federali, di uniformare il livello di trasferimento delle informazioni e di accelerare il processo di trasmissione delle informazioni tra la sede centrale e/o territoriale e le affiliate.

Art. 2 – Corsi

1. I corsi formativi si divideranno in:
 - a) Corso di base;
 - b) Corso di aggiornamento;
 - c) Corso di specializzazione.

Art. 3 – Corso di base

1. Il Corso di base è attivato una volta per ogni stagione sportiva.
2. Il Corso base si articola in vari moduli che hanno per argomenti la gestione organizzativa, amministrativa e sportiva di una affiliata per un totale di 15 ore circa da fare.
3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test (70% risposte corrette) per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di base il tesserato riceverà un’attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.
5. La affiliata che non ha regolarmente tesserato un Dirigente che ha superato il Corso di base nei tempi e modi previsti, non potrà iscriversi ai campionati federali, incorrerà **nell’applicazione di una sanzione amministrativa riferita al massimo campionato cui partecipa nel modo seguente:**

• Serie A/1 maschile	€. 8.000,00;
• Serie A/2 maschile	€. 4.000,00;
• Serie B maschile	€. 2.000,00;
• Serie A/1 femminile	€. 4.000,00;
• Serie A/2 femminile	€. 2.000,00;
• Campionati regionali M/F	€. 500,00.

Art. 4 – Corso di aggiornamento

1. Il Corso di aggiornamento è attivato secondo le necessità formative rilevate dagli Uffici federali centrali o territoriali.
2. Il Corso di aggiornamento si può articolare in uno o più moduli a seconda delle necessità formative rilevate dal SOT.
3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test (70% risposte corrette) per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di aggiornamento il tesserato riceverà un'attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.
5. La affiliata che non ha regolarmente tesserato un dirigente che ha superato il Corso di aggiornamento nei tempi e modi previsti sarà soggetta alle sanzioni previste annualmente dal Consiglio federale.

Art. 5 – Corso di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione è attivato secondo le necessità formative rilevate dagli Uffici federali centrali o territoriali.
2. Il Corso di specializzazione si può articolare in uno o più moduli a seconda delle necessità formative rilevate dal SOT.
3. Al termine di ogni modulo formativo, il Dirigente deve sostenere e superare un test per accedere al modulo successivo.
4. Al termine del Corso di specializzazione il tesserato riceverà un'attestazione di idoneità. Tale attestazione è strettamente personale e non può essere riconducibile alla affiliata.

Art. 6 - Norme transitorie

1. La partecipazione al Corso di base di cui al comma 1 inizia a partire dal mese di novembre 2018 e deve essere completata entro il mese di aprile 2019.
2. Nelle annate sportive successive il relativo corso di aggiornamento deve essere completato entro la data di iscrizione al massimo campionato cui l'affiliata ha diritto di iscriversi.
3. La neo affiliata ha l'obbligo di far partecipare e completare il Corso di base ad almeno un Dirigente tesserato entro il 30 marzo dell'anno successivo alla data di affiliazione.

Art. 7 – Costo Corso

Il costo dell'accesso al Corso Base sarà di € 30,00 per il primo Dirigente che si iscrive e € 20,00 per i successivi, con addebito diretto sulla scheda Societaria.

Art. 8 - Dimissioni o morte di un Dirigente tesserato che aveva superato il corso base

- 1) A seguito delle dimissioni o della morte di un dirigente tesserato che aveva partecipato al corso base previsto dal Progetto di Formazione Permanente l'affiliata deve, entro 60 giorni dalle dimissioni o dalla morte, prevedere la partecipazione e l'effettivo superamento del corso base, previsto dall'art. 3 del Regolamento Attuativo, da parte di almeno un dirigente tesserato.
- 2) Se al termine dei 60 giorni l'affiliata non ha provveduto come previsto dal comma precedente, sarà soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa riferita al massimo campionato cui partecipa nel modo seguente:

Serie A/1 maschile € 8.000,00;
Serie A/2 maschile € 4.000,00;
Serie B maschile € 2.000,00;

Serie A/1 femminile € 4.000,00;
Serie A/2 femminile € 2.000,00;

Campionati regionali M/F € 500,00;

L'affiliata dovrà comunque avere tra i suoi tesserati un dirigente che abbia superato il corso base come previsto dal Regolamento Attuativo del Progetto di Formazione Permanente.

Art. 9 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali.

DELIBERA N.374/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti gli artt. 4 e 7 del Regolamento Sanitario;

- ravvisata la necessità di nominare i Medici, gli Ortopedici e i Fisioterapisti addetti a collaborare con il Settore Squadre Nazionali Maschili, Femminili e Settore 3x3 per l'anno 2019;
- visti i nominativi proposti dal Medico Federale Dott. Sandro Senzameni, per ricoprire tali incarichi;
- acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;
- valutati positivamente i profili professionali proposti;

DELIBERA

di attribuire la qualifica di Medici, Ortopedici e Fisioterapisti autorizzati a collaborare con il Settore Squadre Nazionali Maschili, Femminili e il Settore 3x3 per l'anno 2019, ai sotto elencati Signori:

MEDICI	
BARBIERI	ROBERTO
BERARDI	ALBERTO
BULGHERONI	ANDREA
CALCIOLARI	JACOPO
CASAMASSIMA	FEDERICO
CIARDO	ROBERTO
CIRILLO	GABRIELE
CONTE	FRANCESCA
D'INTRONO	LUIGI
FIN	CLAUDIA
GIORGETTI	ANDREA
GUERRISI	ALFREDO
MARCANGELI	GUIDO
MARTELLO	FEDERICO
MARTELLI	GILBERTO
MAURANO	ATTILIO
MOZZONE	DANIELE
PASCALI	SIMONA
SIMONETTI	DEBORA MARIA LUISA
SERDOZ	ANDREA
SVICHER	FEDERICA
TETTAMANTI	PIERGIUSEPPE
ORTOPEDICI	
BILLI	ANDREA
CERVELLIN	MATTEO
CORTINA	RAFFAELE
DE BENEDETTO	MASSIMO
FABBRINI	ROBERTO
FRAINETTI	ANTONIO
GILDONE	ALESSANDRO
PULICI	LUCA
SCREMIN	ALBERTO
FISIOTERAPISTI	

BECCHIO	DAVIDE
BIFOLCHI	REMO
BRUNELLI	MATTEO
CAU	GIAMPAOLO
CIALLELLA	FRANCESCO
CONTI	VALERIO
CUOCO	MICHELE
DE FUSCO	SALVATORE
DE PEPPO	TOMMASO
FERRI	FRANCESCO
GRILLO	SIMONE
MANCINI	IACOPO
MUNARI	IRENE
MUZZETTA	STEFANIA
OGGIONI	ROBERTO
PACOR	DAVIDE
PARAVATI	GIOVANNI
PRIMAVERA	WALTER
RAIMONDO	DANILO
ROCCHI	ISABELLA
SERAFIN	VALERIO
SCALAMBRINO	LUIGI
VASSALLO	STEFANO

DELIBERA N.375/2019

Il Consiglio federale,

visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;

visti il particolare gli articoli 6 e 36 dello Statuto federale e l'articolo 121 del Regolamento di Giustizia;

considerata la delibera n. 121 assunta dal Presidente federale in data 26 Giugno 2017, ratificata con propria delibera n. 27 del 14 Luglio 2017, con la quale sono stati nominati per il quadriennio olimpico 2017/2020 i Componenti della Procura federale;

considerate altresì le proprie delibere n. 191 assunta nella seduta del 1 dicembre 2017 e n. 275 assunta nella seduta del 26 gennaio 2018 con cui la composizione della Procura federale è stata integrata con nuovi componenti,

ravvisata la necessità di integrare la composizione della Procura federale con un ulteriore Sostituto Procuratore;

preso atto del verbale redatto dalla Commissione Federale di Garanzia nella riunione svoltasi in data 13 Marzo 2019 nella quale individua l'Avv. Riccardo Demontis quale professionista idoneo a rivestire la carica di Sostituto Procuratore,

acquisita per le vie brevi la disponibilità degli stessi;

DELIBERA

di nominare, fino al termine del quadriennio olimpico 2017/2020, l'Avv. Riccardo Demontis Sostituto Procuratore.

DELIBERA N.376/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2019/2020 inerenti i Campionati Dilettantistici senior nazionali;
- esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati ed in base all'esame delle delibere presentate dalle Leghe riconosciute dalla FIP;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2019/2020, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- acquisito il parere favorevole della Lega Nazionale Pallacanestro e della Lega Basket Femminile;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati Dilettantistici senior nazionali per l'anno sportivo 2019/2020, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.377/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 2 comma 1 del Regolamento Esecutivo Gare con cui si stabilisce che entro il 31 maggio di ciascun anno sportivo il Consiglio federale emana le "*Disposizioni Organizzative Annuali*";
- ravvisata la necessità di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali relative all'anno sportivo 2019/2020 inerenti i Campionati Dilettantistici senior regionali;
- esaminate le proposte presentate dal Settore Agonistico, in collaborazione con gli altri Settori e Commissioni interessati;
- precisato che le Disposizioni Organizzative Annuali, per l'anno sportivo 2019/2020, integrano i Regolamenti federali vigenti, prevalendo sugli stessi anche in caso di parziale o totale non corrispondenza;
- ritenute le proposte meritevoli di accoglimento;

DELIBERA

di emanare le Disposizioni Organizzative Annuali dei Campionati Dilettantistici senior Regionali per l'anno sportivo 2019/2020, così come contenute e redatte nella pubblicazione allegata che forma parte integrante della presente delibera.

DELIBERA N.378/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata il 22 gennaio 2019 dalla Società OR.FEMM. GIUSSANO PALL. A.DIL. (cod. FIP 010643), iscritta al campionato di Serie B Femminile per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di provvedere al trasferimento di sede da GIUSSANO (MB) a MARIANO COMENSE (CO);
- visto l'art.148 lett. a) del Regolamento Organico in cui si disciplina l'istituto del trasferimento di sede prevedendo che la Società che intenda cambiare sede deve presentare motivata istanza, verbale di assemblea dei Soci, parere dei Comitati Regionali interessati, certificazione di disponibilità di adeguato impianto presso la nuova sede rilasciato dall'ente proprietario o gestore;
- considerato che l'istanza è stata presentata entro il termine fissato dalle DOA;
- vista la relazione, agli atti della odierna riunione, con la quale il Settore Agonistico, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 148 lett. a) del Regolamento Organico;
- ritenuta l'istanza meritevole di accoglimento;

DELIBERA

di autorizzare il trasferimento di sede richiesto dalla Società OR.FEMM. GIUSSANO PALL. A.DIL. (cod. FIP 010643) da GIUSSANO (MB) a MARIANO COMENSE (CO), dove svolgerà la propria attività agonistica.

DELIBERA N.379/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata il 29 gennaio 2019 dalla Società ASD PROGRESSO HAPPY BASKET '07 (Cod. FIP 051324) iscritta al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3, del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti dell'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

la trasformazione da ASD PROGRESSO HAPPY BASKET '07 a PROGRESSO HAPPY BASKET '07 srl con sede in Castel Maggiore (BO).

DELIBERA N.380/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- esaminata l'istanza presentata dalla Società GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC.COOP.ARL SD (Cod. FIP 002986) in data 17 gennaio 2019, iscritta al campionato di Serie D per la stagione sportiva 2018/19 in merito alla volontà di voler provvedere al cambio di assetto giuridico;
- visto l'art. 153, comma 3, del Regolamento Organico che disciplina l'istituto del cambio di assetto giuridico prevedendo che la Società che intenda cambiare assetto giuridico deve presentare verbale di assemblea straordinaria, atto costitutivo della Società di capitali, autocertificazione di assenza di debiti nei confronti della Federazione dei suoi organi sottoscritta dal legale rappresentante;
- vista la relazione del Settore Agonistico con la quale, ad esito dell'istruttoria svolta, ha verificato che l'istanza risponde ai requisiti previsti dall'art. 153, comma 3 del Regolamento Organico;

D E L I B E R A

la trasformazione da ASD POLISPORTIVA ALFA a GRUPPO SPORTIVO VILLA GUARDIA SOC.COOP.ARL SD con sede in Villa Guardia (CO).

DELIBERA N.381/2019

Il Consiglio federale,

- visti lo Statuto ed i Regolamenti federali;
- visto l'articolo 5 comma 2 lett. c) del Decreto legislativo 23 luglio 2009, n.242;
- visti gli articoli 6 comma 4 lettera h) e 29 comma 2 dello Statuto del CONI;
- esaminata la deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1197 del 1° agosto 2001, con la quale è stata rilasciata delega alle Federazioni Sportive Nazionali a riconoscere, ai fini sportivi, Società ed Associazioni sportive;
- considerato che i documenti e gli statuti inviati dalle Associazioni e dalle Società sotto elencate risultano conformi all'art. 127 del Regolamento Organico;
- ritenuta la richiesta di riconoscimento meritevole di accoglimento;

DELIBERA

il riconoscimento ai fini sportivi delle Associazioni e delle Società di seguito indicate e l'approvazione dei rispettivi statuti:

NUOVE SOCIETA' (169)

codice	denominazione società	regione	provincia
S055272	ASD TORREVECCHIA TEATINA BASKET	ABRUZZO	CHIETI
S055289	A.S.D. MICA	ABRUZZO	PESCARA
S055259	A.S.D. MINI BASKET VIETRI	BASILICATA	POTENZA
S055296	A.S.D. PALLACANESTRO CATANZARO	CALABRIA	CATANZARO
S055273	ASD PALLACANESTRO COSENZA	CALABRIA	COSENZA
S055290	PAOLA BASKETBALL A.S.D.	CALABRIA	COSENZA
S055137	ASD CESTISTICA VIOLA REGGIO CALABRIA	CALABRIA	REGGIO CALABRIA
S055318	ASD TAURIANOVA KINGS	CALABRIA	REGGIO CALABRIA
S055136	ZERO TIME	CAMPANIA	CASERTA
S055158	OLYMPIA BASKET MADDALONI	CAMPANIA	CASERTA
S055174	ASD ROOSTERS BK AVERSA	CAMPANIA	CASERTA
S055269	ENDAS CAPUA ASD	CAMPANIA	CASERTA
S055274	ASD BASKET BUONA IDEA	CAMPANIA	CASERTA
S055146	SSD EUROPA SRL	CAMPANIA	NAPOLI
S055159	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E CULTURALE "SUNSET NAPOLI"	CAMPANIA	NAPOLI
S055199	CENTRO ESTER SSD AR.L	CAMPANIA	NAPOLI
S055222	ASD ZERO90NOVE	CAMPANIA	NAPOLI
S055244	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA DILETTANTISTICA OLYMPIA SPORT	CAMPANIA	NAPOLI
S055275	VESUVIANS ITALIA BASKET OVER	CAMPANIA	NAPOLI
S055277	CHARLATANS BASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	CAMPANIA	NAPOLI
S055307	SPORTING CLUB FLEGREO	CAMPANIA	NAPOLI
S055309	NEW CAP MARIGLIANO 2018 A.S.D.	CAMPANIA	NAPOLI
S055262	POLISPORTIVA LA FILANDA	CAMPANIA	SALERNO
S055276	A.S.D. CSI CAVA SPORTS	CAMPANIA	SALERNO
S055301	POLISPORTIVA GIOVANILE SALESIANA "ENZO RASO SALERNO"	CAMPANIA	SALERNO
S055323	ACADEMY SCAFATI BASKET SSD A.R.L.	CAMPANIA	SALERNO
S055178	PALLACANESTRO MOLINELLA ASD	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055107	A.S.D. REAL SALA BOLOGNESE	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055205	PLAYGROUND VOLTA A.S.D.	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055211	THUNDER BASKET ASD	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055212	ASD TROTTOLA SPORT	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055254	INVICTUS BOLOGNA A.S.D.	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055279	POLISPORTIVA MONTEVEGLIO A.S.D.	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055319	FIMBA ITALIA - ASD	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055322	POLISPORTIVA LEPIDA SAN LAZZARO	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
S055160	A.S.D. GALLO BASKET	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA
S055280	VIS ROSA SSDARL	EMILIA-ROMAGNA	FERRARA
S055239	A.S.D. SASSO BASKET CASTELFRANCO	EMILIA-ROMAGNA	MODENA
S055203	PALLACANESTRO FULGORATI FIDENZA	EMILIA-ROMAGNA	PARMA
S055281	LAURA SANVITALE A.S.D.	EMILIA-ROMAGNA	PARMA
S055175	NUOVA SCUOLA BASKET FAENZA A.S.D.	EMILIA-ROMAGNA	RAVENNA
S055133	A.D. MIRAMARE BASKET	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI
S055139	RINASCITA BASKET RIMINI S.S.D.R.L.	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI
S055233	ASD SUNRISE BASKET RIMINI	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI
S055283	ASD LA FIORITA BASKET	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI
S055204	YOUNG BASKET - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	FRIULI - VENEZIA GIULIA	PORDENONE

S055181	ASD SPORTEAM CISTERNA	LAZIO	LATINA
S055258	POLISPORTIVA MINI GIGANTI	LAZIO	LATINA
S055265	A.S.D. BASKET CIRCEO 2012	LAZIO	LATINA
S055311	BASKET ACADEMY SEZZE	LAZIO	LATINA
S055206	BASKET CONTIGLIANO	LAZIO	RIETI
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NUOVA FOX		
S055214	PALLACANESTRO	LAZIO	RIETI
S055220	ASD BABADOOK & FRIENDS	LAZIO	RIETI
S055118	A.S.D. INTERNATIONAL YOUNG BALLERS	LAZIO	ROMA
S055148	SKILLS SPORTS A.S.D.	LAZIO	ROMA
S055184	A.D.POLISPORTIVA VIRTUS SETTANTA POMEZIA	LAZIO	ROMA
S055185	ASD FORTITUDO TIRRENO	LAZIO	ROMA
S055221	ASD LO.VE.S	LAZIO	ROMA
S055237	ND ROMA ASD	LAZIO	ROMA
S055256	POLISPORTIVA LITORALE FIUMICINO	LAZIO	ROMA
S055286	ASDC ESSETRE OLIMPIC ROMA	LAZIO	ROMA
S055298	VIRTUS SANTA MARIA S.S.D. A R.L.	LAZIO	ROMA
S055300	ASD NIUPPY BASKET	LAZIO	ROMA
S055302	A.S.D. BASKET COLLEVERDE	LAZIO	ROMA
S055234	ASD CENTRO SPORT MONTALTO	LAZIO	VITERBO
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET		
S055225	GIOVANI CLAUDIO PAPINI UISP LA SPEZIA	LIGURIA	LA SPEZIA
S055240	VARAZZE 1912 DON BOSCO SSD RL	LIGURIA	SAVONA
S055106	SCHOOL SPORT TEAM ASD	LOMBARDIA	BERGAMO
S055210	A.S.D. CSI ORATORIO SARNICO	LOMBARDIA	BERGAMO
S055232	POLISPORTIVA ORATORIO DI STEZZANO 2006	LOMBARDIA	BERGAMO
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ORATORIO		
S055141	SAN GABRIELE	LOMBARDIA	COMO
S055172	ASD GRUPPO SPORTIVO DUE VI	LOMBARDIA	LECCO
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ZELO BUON		
S055304	PERSICO	LOMBARDIA	LODI
	ASSOCIAZIONE SPORTIVA POLISPORTIVA		
S055188	DILETTANTISTICA MOGLIESE ASD	LOMBARDIA	MANTOVA
S055099	ASD POLISPORTIVA SPORT NEL CUORE	LOMBARDIA	MILANO
S055104	NUOVA DYNAMICA ASD	LOMBARDIA	MILANO
S055132	POLISPORTIVA TRI SSDRL	LOMBARDIA	MILANO
S055140	POLISPORTIVA NOVATE ASD	LOMBARDIA	MILANO
S055147	BASKET ZIBIDO	LOMBARDIA	MILANO
S055157	CENTRO SPORTIVO GIOVANILE A.S.D.	LOMBARDIA	MILANO
S055173	INVICTA SPORT LAB	LOMBARDIA	MILANO
	ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORTIVA		
S055182	POLISPORTIVA O.S.A.B. 1990	LOMBARDIA	MILANO
S055190	EAGLES BASKET CLUB MELEGNANO ASD	LOMBARDIA	MILANO
S055241	MC2 SPORT SCHOOL SSDRL	LOMBARDIA	MILANO
S055242	A.D. POLISPORTIVA AURORA VANZAGHELLO	LOMBARDIA	MILANO
S055249	A.S.D. CIESSE FREEBASKET	LOMBARDIA	MILANO
S055267	ASD MAXIBASKET MILANO OVER 55	LOMBARDIA	MILANO
S055270	SSD LEONE XIII SPORT SRL	LOMBARDIA	MILANO
S055303	CIEF MILANO SSD ARL	LOMBARDIA	MILANO
S055213	A.S.D. GSO SAMPIETRINA	LOMBARDIA	MONZA BRIANZA
S055292	ASD UNIONE SPORTIVA BORMIESE	LOMBARDIA	SONDRIO
S055177	CEVES VEDANO OLONA ASD	LOMBARDIA	VARESE
S055278	ASD COMITATO GENITORI FAGNANO OLONA	LOMBARDIA	VARESE
S055314	A.P.G. BESOZZO	LOMBARDIA	VARESE
S055266	ASD CAMPETTO 89 ERS	MARCHE	ANCONA
S055167	INDEPENDIENTE BASKET 2018	MARCHE	MACERATA
S055183	PINK BASKET MACERATA A.S.D.	MARCHE	MACERATA
S055152	A.S.D. PESARO BASKET	MARCHE	PESARO E URBINO
S055187	A.S.D. CANDELARA	MARCHE	PESARO E URBINO

S055191	CUS MOLISE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	MOLISE	CAMPOBASSO
S055315	ACCADEMIA PALLACANESTRO	MOLISE	ISERNIA
S055135	NUOVA BASKET TORTONA ASD RONZONE BASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PIEMONTE	ALESSANDRIA
S055218	ASD VIRTUS COGGIOLA	PIEMONTE	ALESSANDRIA
S055224	A.S.D. X MEN BASKET	PIEMONTE	BIELLA
S055252	UNIVERSAL BASKETBALL ASD	PIEMONTE	BIELLA
S055108	DUEMILA E20 A.S.D.	PIEMONTE	NOVARA
S055121	A.S.D. BASKET SAMMA SPARTANS	PIEMONTE	NOVARA
S055170	CAMPUS PIEMONTE BASKETBALL SRL SSD	PIEMONTE	NOVARA
S055109	A.P.D. NEW MONCALIERI BASKET	PIEMONTE	TORINO
S055143	PALLACANESTRO TORINO YOUNG	PIEMONTE	TORINO
S055150	L'ISOLA CHE C'E' A.S.D.	PIEMONTE	TORINO
S055168	B & V BARRA ASD	PIEMONTE	TORINO
S055171	WOLVES SPORTS ACADEMY ASD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PIEMONTE	TORINO
S055207	POLISPORTIVA AVIGLIANA BASKET	PIEMONTE	TORINO
S055209	ARAN A.S.D.	PIEMONTE	TORINO
S055223	ASD AMICI PER LO SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BASKET	PIEMONTE	TORINO
S055285	PREMOSELLO	PIEMONTE	VERBANIA
S055119	A.S.D. STRESIANA	PIEMONTE	VERBANIA
S055123	BASKET SANTHIA' A.S.D BASKET GATTINARA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PIEMONTE	VERCELLI
S055235	DINAMO BASKET POLIGNANO	PIEMONTE	VERCELLI
S055247	ASD BASKET SCHOOL ALTAMURA	PUGLIA	BARI
S055156	NUOVA VIRTUS CORATO	PUGLIA	BARI
S055195	A.S.D. JUNIOR PALLACANESTRO MOLFETTA	PUGLIA	BARI
S055282	A.S.D. TURENUM BASKET	PUGLIA	BARI
S055287	A.D. TURENUM BASKET	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA
S055238	MINERVINO ROCKS-HILL ASD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PUGLIA	TRANI
S055255	PALLACANESTRO ANDRIA	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA
S055264	ASD BASKET OSTUNI	PUGLIA	TRANI
S055230	A.S.D. A.G.BASKET	PUGLIA	BRINDISI
S055098	CITTA' DI CERIGNOLA BASKET CLUB S.S.D. A R.L.	PUGLIA	FOGGIA
S055110	U.D.A.S. YOUNG CERIGNOLA A.S.D.	PUGLIA	FOGGIA
S055134	CRAS PALLACANESTRO TARANTO	PUGLIA	FOGGIA
S055317	NUOVO BASKET A.S.D.	PUGLIA	TARANTO
S055101	ASD ORISTANO BASKET	SARDEGNA	ORISTANO
S055163	ACCADÉMIA BASKET OLMEDO A.S.D.	SARDEGNA	ORISTANO
S055097	ASD ROOSTERS SCUOLA BASKET TEMPIO	SARDEGNA	SASSARI
S055102	NEW BASKET TEMPIO ASD	SARDEGNA	SASSARI
S055120	GIOCO SPORT A S.D.	SARDEGNA	SASSARI
S055228	NUOVO BASKET PORTOSCUSO	SARDEGNA	SASSARI
S055162	A.S.D. BASKET SENORBI'	SARDEGNA	SUD SARDEGNA
S055216	A.S.D. BASKET SOMMATINO	SARDEGNA	SUD SARDEGNA
S055251	ASD POL. BASKET CALTAGIRONE	SICILIA	CALTANISSETTA
S055250	S.S.D. POLISPORTIVA A.CONSOINI ENNA	SICILIA	CATANIA
S055306	A.S.D. DOMENICO SAVIO	SICILIA	ENNA
S055116	COSTA D'ORLANDO BASKET S.S.D.	SICILIA	MESSINA
S055179	A.S.D. SPORT 360	SICILIA	MESSINA
S055126	A.S.D. NUOVA PALLACANESTRO MESSINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PALERMO	SICILIA	MESSINA
S055169	RAPTORS	SICILIA	PALERMO
S055145	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "JUMP"	SICILIA	PALERMO
S055154			

S055155	PALERMO BASKET	SICILIA	PALERMO
S055217	A.S.D. LIBERTAS TERMINI IMERESE	SICILIA	PALERMO
S055144	A.S.D.JUKA' BASKETBALL MUSIC CENTER	SICILIA	RAGUSA
S055186	A.S.D. US SALES	TOSCANA	FIRENZE
S055122	DINAMO BASKET ROSIGNANO A.S.D.	TOSCANA	LIVORNO
S055310	GOLDEN PLAYERS LIVORNO ASD	TOSCANA	LIVORNO
S055200	ASD BASKET LA CROCETTA SAN MINIATO	TOSCANA	PISA
S055151	TITANUS BASKET CANTAGRILLO CASALGUIDI A.S.D.	TOSCANA	PISTOIA
S055196	WOLF BASKET A.S.D.	TOSCANA	PISTOIA
S055149	S..S.D. SAN GIOBBE BASKET CHIUSI A R.L.	TOSCANA	SIENA
S055105	GS RIVA BASKET 2018	TRENTINO - ALTO	
	VALLE DI CAVEDINE BASKET ASSOCIAZIONE SPORTIVA	ADIGE	TRENTO
S055236	DILETTANTISTICA	TRENTINO - ALTO	
		ADIGE	TRENTO
S055202	ARRAPAHO A.S.D.	UMBRIA	TERNI
S055142	BARBABOC ASD E PS	VALLE D'AOSTA	AOSTA
S055189	A.S.D. GUNNERS BASKETBALL	VENETO	PADOVA
S055246	RUCKER SANVE BASKETBALL SCHOOL ASD	VENETO	TREVISO
S055192	ASD MARCO E TODARO 1980	VENETO	VENEZIA
S055117	ASD UBIK PALLACANESTRO	VENETO	VERONA
S055127	PCG SANTORSO "BATTISTA ZUCCATO" ASD	VENETO	VICENZA

TRASFORMAZIONI CENTRI MINIBASKET (183)

codice	denominazione centro	regione	provincia
072766	CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO	ABRUZZO	CHIETI
100287	A.S.D. PROGETTO GIOCO	ABRUZZO	PESCARA
100670	ASD BASKET ACADEMY	ABRUZZO	PESCARA
072839	SCUOLA UISP MINIBASKET ROSETO ASD	ABRUZZO	TERAMO
100353	ASD MINIBASKET E FEMMINILE ADRIATICA	ABRUZZO	TERAMO
100714	BASKET CLUB SUNRISE ASD	ABRUZZO	TERAMO
100459	POLISPORTING	BASILICATA	MATERA
100676	APD VIRTUS MATERA GROUP 2016	BASILICATA	MATERA
073521	A.S.D. POL. AICS P. VARLOTTA RIONERO	BASILICATA	POTENZA
073543	A.S.D. POLISPORTIVA PRINCIPE DI PIEMONTE	BASILICATA	POTENZA
077688	ASD PALLACANESTRO LAMETINA	CALABRIA	CATANZARO
077779	A.S.D. PINK BASKET CATANZARO	CALABRIA	CATANZARO
076836	PANTERA ROSA	CALABRIA	REGGIO CALABRIA
100723	ASD PALLACANESTRO SOLOFRA	CAMPANIA	AVELLINO
100269	ASD BASKET BENEVENTO	CAMPANIA	BENEVENTO
072929	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CENTRO MINIBASKET ARTUS MADDALONESE	CAMPANIA	CASERTA
076855	ASD MINIBASKET & BASKET CASAGIOVE	CAMPANIA	CASERTA
100331	A.S.D. ALL STAR TEAM	CAMPANIA	CASERTA
100543	ASD THUNDERS CASAGIOVE	CAMPANIA	CASERTA
100744	C.P.C. LUSCIANO ASD	CAMPANIA	CASERTA
073061	G.S. DIL. AMATORI BK CERCOLA	CAMPANIA	NAPOLI
075499	ASD CENTRO MINIBASKET PALLACANESTRO CASALNUOVO	CAMPANIA	NAPOLI
076397	ASD NUOVA LIONS GRAGNANO	CAMPANIA	NAPOLI
076765	ASD CENTRO MINIBASKET CA75 BASKET CASALNUOVO	CAMPANIA	NAPOLI
078321	PHOENIX BASKET BRUSCIANO	CAMPANIA	NAPOLI
100382	BLUE JAYS BASKEYBALL ASD	CAMPANIA	NAPOLI
100496	ASD 45 GATTI	CAMPANIA	NAPOLI
100618	BLUE JAYS BASKETBALL SAN SEBASTIANO AL VESUVIO	CAMPANIA	NAPOLI
073126	A.S.D.MEDITERRANEA SALERNO	CAMPANIA	SALERNO

075002	SCUOLA BASKET STELLA BLU	CAMPANIA	SALERNO
076293	A.S.D. SCUOLA BASKET P.CORRADO	CAMPANIA	SALERNO
077213	POL. DIL. VIS TREBBO SEZ. BASKET JUNIOR	EMILIA-ROMAGNA	BOLOGNA
076968	A.I.C.S. BASKET SCHOOL A.S.D. POLISPORTIVA POLIVALENTE MARANELLO	EMILIA-ROMAGNA	FORLI CESENA
077289	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VILLA BONELLI SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A	EMILIA-ROMAGNA	MODENA
100456	R.L.	EMILIA-ROMAGNA	PARMA
078431	FERRIERE SPORT CAMP ASD	EMILIA-ROMAGNA	PIACENZA
077481	BASKET JOLLY A.S.D.	EMILIA-ROMAGNA	REGGIO NELL'EMILIA
077635	SCUOLA MINIBASKET VALMARECCHIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEONCINO	EMILIA-ROMAGNA	RIMINI
077446	GRADISCA CENTRO DI GIOCO SPORT E ATTIVITA' PRESORTIVE	FRIULI - VENEZIA	GORIZIA
077851	"ANTONIO COSELLI"	GIULIA	TRIESTE
071563	ASSOCIAZIONE SPORTIVA FIUMICELLO BASKET	FRIULI - VENEZIA	UDINE
077835	ASSOCIAZIONE S.T.E.L.L.A.	GIULIA	UDINE
100425	A.S.D.LONGOBARDI	FRIULI - VENEZIA	UDINE
075518	A.S.D. BASKET FOR KIDS	GIULIA	UDINE
076543	PIANETA BASKET SORA	LAZIO	FROSINONE
100500	A.S.D. POLISPORTIVA RAINBOW CITTA' DI APRILIA	LAZIO	FROSINONE
074922	A.S.D. BASKET CASTORO	LAZIO	LATINA
078289	CASTELLI ROMANI BK	LAZIO	ROMA
100108	FORTITUDO GENAZZANO BASKET	LAZIO	ROMA
100564	A.S.D. JUNGLE TEAM	LAZIO	ROMA
100729	POLISPORTIVA VALCANNETO A. D.	LAZIO	ROMA
100226	ASD NEW BASKET VITERBO	LAZIO	ROMA
100603	A.S.D. BLU STAR VITERBO	LAZIO	VITERBO
100731	A.D. BASKET MONTEROSI	LAZIO	VITERBO
078220	GINNASTICAMENTE BOGLIASCO	LAZIO	VITERBO
078240	ARENZANO DUCKS BASKET SCHOOL	LIGURIA	GENOVA
078037	ASD PALLACANESTRO SAN BARTOLOMEO E GOLFO	LIGURIA	GENOVA
075434	PALADONBOSCO LA SPEZIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CLAUDIO	LIGURIA	IMPERIA
100062	PAPINI POLISPORTIVA UISP	LIGURIA	LA SPEZIA
100537	ASD CENTRO MINIBASKET AMEGLIA	LIGURIA	LA SPEZIA
100191	A.S.D. PALLACANESTRO BORGHETTO	LIGURIA	LA SPEZIA
070570	POLISPORTIVA BUON PASTORE ASD	LIGURIA	SAVONA
070576	U.S. FIONDA BAGNOLO ASD	LOMBARDIA	BRESCIA
070626	ASD POLISPORTIVA INTERCOMUNALE	LOMBARDIA	BRESCIA
100700	ASD SAN MICHELE	LOMBARDIA	COMO
070655	APD CORONA	LOMBARDIA	COMO
100427	TANTA ROBBA ACADEMY ASD	LOMBARDIA	CREMONA
100541	TORRAZZO MALAGNINO	LOMBARDIA	CREMONA
074779	ASSOCIAZIONE SPORTIVA CULTURALE BALLABIO 89 ASD ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORT	LOMBARDIA	CREMONA
076614	VALSASSINA POLISPORTIVA A.S.D. POLISPORTIVA ROVINATA ORATORIO DI	LOMBARDIA	LECCO
077879	GERMANEDO	LOMBARDIA	LECCO
078033	ASD LIBERITUTTI	LOMBARDIA	LECCO
100341	ROBUR ET FIDES ASD	LOMBARDIA	LECCO
077620	SUZZARA FENICE BASKET A.S.D.	LOMBARDIA	LODI
100654	BASKET POLIRONE ASD	LOMBARDIA	MANTOVA
100713	POLISPORTIVA D. BORGO VIRGILIO	LOMBARDIA	MANTOVA
070742	ASD LEGNANO MINI-KNIGHTS	LOMBARDIA	MANTOVA
070824	C.A.S. S. PIO X	LOMBARDIA	MILANO
		LOMBARDIA	MILANO

074985	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MINIBASKET PENTAGONO	LOMBARDIA	MILANO
076002	ASD BELK BSM	LOMBARDIA	MILANO
076694	USOB ASD	LOMBARDIA	MILANO
077131	2 ERRE SPORT S.S.D.	LOMBARDIA	MILANO
077606	SSD SPORTLANDIA BRESSO ARL	LOMBARDIA	MILANO
077871	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN COLOMBANO BASKET	LOMBARDIA	MILANO
100072	POLISPORTIVA ORATORI CESANO BOSCONO	LOMBARDIA	MILANO
100253	ASSOCIAZIONE G.S.O. DON BOSCO ARESE	LOMBARDIA	MILANO
100383	APD GIOSPORT	LOMBARDIA	MILANO
100643	DAM SPORTS SSDARL	LOMBARDIA	MILANO
100712	SEF MEDIOLANUM	LOMBARDIA	MILANO
077183	ASD GIRAVOLTA	LOMBARDIA	MONZA BRIANZA
100193	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MB501	LOMBARDIA	MONZA BRIANZA
100682	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA RONCELLO BASKET	LOMBARDIA	MONZA BRIANZA
078047	ASD HERE YOU CAN JUNIOR	LOMBARDIA	PAVIA
100296	POLISPORTIVA MIRADOLESE ASD	LOMBARDIA	PAVIA
100737	A.S.D. SPORTING CLUB LIVIGNO	LOMBARDIA	SONDRIO
070967	ASSOCIAZIONE SPORTIVA MINIBASKET VERBANO LUINO	LOMBARDIA	VARESE
075089	A.S.D. PHOENIX CANTELLO	LOMBARDIA	VARESE
077693	ELPIS 2001	LOMBARDIA	VARESE
077452	STERLINO SPORTING CLUB SSDILETTANTISTICA	MARCHE	ANCONA
100698	MB ACADEMY	MARCHE	ASCOLI PICENO
100188	ASD SCUOLA MINI&BASKET ARCOBALENO	MARCHE	FERMO
072380	ASD POLISPORTIVA MACERATA 90	MARCHE	MACERATA
100221	U.S.D. TREIESE ASSOCIAZIONE SPORTIVA SENZA SCOPO DI LUCRO	MARCHE	MACERATA
100282	A.S.D IN MOVIMENTO	MOLISE	ISERNIA
077462	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTVILLAGE - CARONARA SCRIVIA	PIEMONTE	ALESSANDRIA
077967	GSDVERRONE	PIEMONTE	BIELLA
100748	LANGHETING A.S.D.	PIEMONTE	CUNEO
070083	A.S.D. SAN GIUSEPPE	PIEMONTE	NOVARA
077558	ASD CERRUS BASKET	PIEMONTE	NOVARA
100439	ASD BASKET TIGERS FONTANETO MOMO SUNO	PIEMONTE	NOVARA
070132	A.S.D. CENTRO MINIBASKET ARCOBALENO	PIEMONTE	TORINO
078372	BASKET CASELLE ASD	PIEMONTE	TORINO
100274	POLISPORTIVA GANDHI A.S.D	PIEMONTE	TORINO
100241	ASD MINIBASKET VERCELLI BUGS	PIEMONTE	VERCELLI
073153	GREEN CLUB	PUGLIA	BARI
073158	A.S.D. CENTRO MINIBASKET CONVERSANO	PUGLIA	BARI
078049	UNIVERSO SPORTIVO MONOPOLI	PUGLIA	BARI
100397	POLISPORTIVA LIBERTAS CELLAMARE ASD	PUGLIA	BARI
073208	POLISPORTIVA AMICI DELLO SPORT MINIBASKET	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA TRANI
075521	DREAM TEAM ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA TRANI
078176	A.S.D. VIRTUS MINIBASKET BARLETTA	PUGLIA	BARLETTA-ANDRIA TRANI
078296	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NEW BASKET PEZZE DI GRECO	PUGLIA	BRINDISI
076680	A.S.D. VARANSPORT	PUGLIA	FOGGIA
076910	ASD MEDITERRANEA 92	PUGLIA	FOGGIA
077766	A. S. D. DEVIL 2011	PUGLIA	FOGGIA
100201	A.S.D. FORTITUDO APRICENA	PUGLIA	FOGGIA
076093	A.S.D. VIRTUS VEGLIE	PUGLIA	LECCE
100345	A.S.D. "PRIMAVERA BASKET TARANTO"	PUGLIA	TARANTO

100579	PALAGIANELLO BASKET SCHOOL	PUGLIA	TARANTO
100636	TIGERS BASKET TARANTO	PUGLIA	TARANTO
100691	ASD BASKET & SPORT TALSANO	PUGLIA	TARANTO
077256	GRUPPO SPORTIVO SAN GIOVANNI BATTISTA	SARDEGNA	CAGLIARI
100155	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	SARDEGNA	CAGLIARI
073968	SPORTING SARDEGNA	SARDEGNA	NUORO
077812	POLISPORTIVA SUPRAMONTE	SARDEGNA	SASSARI
078234	A.S.D. ANGEDRAS	SARDEGNA	SUD SARDEGNA
100410	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA GEMMA	SARDEGNA	SUD SARDEGNA
100442	VILLACIDRO	SARDEGNA	SUD SARDEGNA
074095	CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO ORATORIO	SARDEGNA	SUD SARDEGNA
077457	SANT'ANTONIO A.S.D.	SARDEGNA	SUD SARDEGNA
100630	POLISPORTIVA OLIMPIA VILLASPECIOSA ASD	SARDEGNA	SUD SARDEGNA
100761	L'ARCA DI NOE' ASSOCIAZIONE SPORTIVA	SICILIA	AGRIGENTO
078440	DILETTANTISTICA	SICILIA	CALTANISSETTA
100607	ASD SB MINIBASKET SCHOOL	SICILIA	CALTANISSETTA
078056	A.P.D. POLISPORTIVA NISCEMI	SICILIA	CATANIA
078325	A.S.D. OLIMPICLUB CATANIA	SICILIA	MESSINA
100127	ASD COSTA D'ORLANDO ACADEMY	SICILIA	MESSINA
100182	VIRTUSSINA MESSINA ASSOCIAZIONE SPORTIVA	SICILIA	PALERMO
100404	DILETTANTISTICA	SICILIA	PALERMO
100546	ASD RUNNERS MONTELEPRE	SICILIA	PALERMO
100683	ADS BEMA 2000	SICILIA	PALERMO
073867	A.S.D.FLOWER SPORT	SICILIA	PALERMO
076332	AQUILA MONREALE A.S.D.	SICILIA	PALERMO
077950	CRAZY BASKET ASD	SICILIA	PALERMO
100159	A.S.D. BASKET GIPPO	SICILIA	PALERMO
077349	A.S.D. ARENA BASKET	SICILIA	PALERMO
072137	A.S.D. OLIMPIA BASKET AUGUSTA	SICILIA	SIRACUSA
072207	A.S.D.POL.BASKET SALEMI	SICILIA	TRAPANI
075035	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AVATAR	SICILIA	TRAPANI
072230	BASKET 2010	TOSCANA	AREZZO
100012	A.S.D. MINI'S CASTELFRANCO FAELLA PIANDISCO'	TOSCANA	GROSSETO
100539	A.S.D. BASKET BIANCOROSSA GROSSETO	TOSCANA	LIVORNO
075347	CENTRO MINIBASKET DON BOSCO A.S.D.	TOSCANA	LUCCA
100495	BASKET 80 LIDO DI CAMAIORE -ASD	TOSCANA	LUCCA
100291	CENTRO MINIBASKET APUANO EX BERTAGNINI MASSA	TOSCANA	MASSA CARRARA
072278	A.S.D.	TOSCANA	PISA
078203	A.S.D. POLISPORTIVA GHEZZANO	TOSCANA	PISA
100385	ASD POLISPORTIVA NICOSIA CALCIO	TOSCANA	PISA
100206	A.S.D.PERIGNANO	TOSCANA	PISTOIA
078327	CMB MONTECATINI	TOSCANA	PISTOIA
100525	CENTRO MINIBASKET BRB MONTECATINI	TOSCANA	PRATO
078068	ASD CENTRO GIOVANILE DI FORMAZIONE SPORTIVA	TOSCANA	SIENA
071062	A.S.D. POLISPORTIVA COMUNALE CRAS	TOSCANA	SIENA
078357	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LA	TOSCANA	SIENA
100080	CHIANINA	TOSCANA	SIENA
078163	A.S.D. PRIMO SALTO 012	TOSCANA	SIENA
100709	ACCADEMIA DEL DIVERTIMENTO	TRENTINO - ALTO	BOLZANO
071062	TRASIMENO FLIPPERS	ADIGE	PERUGIA
078357	TIFERNO PALLACANESTRO ASSOCIAZIONE SPORTIVA	UMBRIA	PERUGIA
100080	DILETTANTISTICA	UMBRIA	TERNI
078163	A. S. D. UNION BASKET TERNI	UMBRIA	TERNI
100709	A.S.D. ATTIVITA' MOTORIE M.B. PLANET	VENETO	BELLUNO
071062	A.S.D.POLISPORTIVA ASTRA	VENETO	BELLUNO
078357	A.S.D. BASKET ALTA PADOVANA	VENETO	PADOVA
100080	A.S.D. C.M.B.C.	VENETO	TREVISO
078163	ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA MONASTIER '88	VENETO	TREVISO

Segue C.U. n.1412 del 22 marzo 2019 – Consiglio federale n.5 - Roma, 22 marzo 2019

071314	A.S.D. POLISPORTIVA CAZZAGO	VENETO	VENEZIA
100347	MINIBASKET SPINEA A.S.D.	VENETO	VENEZIA
075464	MINI BUSTER ASD	VENETO	VERONA
074770	A. D. NUOVO BASKET MONTICELLO	VENETO	VICENZA
074927	ASD MINIBASKET VICENZA	VENETO	VICENZA
075134	A.S.D. CENTRO MINIBASKET CALDOGNO	VENETO	VICENZA

Roma, 22 marzo 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Maurizio Berteà

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Petrucci